

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 dicembre 2018


SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

## REGIONI

### SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE	REGIONE EMILIA-ROMAGNA
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 2018, n. 4/R. Regolamento regionale recante: «Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)». (18R00289) . . . . . Pag. 1</p>	<p>LEGGE REGIONALE 8 giugno 2018, n. 7. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito). (18R00302) . . . . . Pag. 12</p>
<p><b>REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)</b></p>	<p><b>REGIONE TOSCANA</b></p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 31 maggio 2018, n. 14. Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2000, n. 29. (18R00278) . . . . . Pag. 7</p>	<p>LEGGE REGIONALE 30 maggio 2018, n. 26. Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Modifiche alla l.r. 66/2005. (18R00298) . . . . . Pag. 15</p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 31 maggio 2018, n. 15. Modifiche al regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio. (18R00279) . . . . . Pag. 7</p>	<p>LEGGE REGIONALE 30 maggio 2018, n. 27. Prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013. (18R00299) . . . . . Pag. 17</p>
<p><b>REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA</b></p>	<p>LEGGE REGIONALE 8 giugno 2018, n. 28. Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro. (18R00300). . . . . Pag. 18</p>
<p>LEGGE REGIONALE 7 giugno 2018, n. 15. Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali). (18R00295) . . . . . Pag. 8</p>	<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2018, n. 29/R. Programmazione dell'offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica. Commissione d'esame per la certificazione delle competenze. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro"). (18R00291) . . . . . Pag. 30</p>



**REGIONE BASILICATA**


LEGGE REGIONALE 31 maggio 2018, n. 8.

**Legge di Stabilità regionale 2018.** (18R00358) *Pag.* 32

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2018, n. 9.

**Bilancio di Previsione finanziario per il**

**triennio 2018-2020.** (18R00359) . . . . . *Pag.* 34



## REGIONE PIEMONTE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 giugno 2018, n. 4/R.

**Regolamento regionale recante: «Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)».**

*(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 14 giugno 2018)*

### IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Visto l'art. 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 24-7010 dell'8 giugno 2018;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Caratteristiche e modalità di gestione delle strutture ricettive extralberghiere, requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento, nonché adempimenti per le locazioni turistiche (art. 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13)».  
*(Omissis).*

### Capo I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

##### Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 18 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), disciplina le caratteristiche funzionali e gestionali, i requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari, gli adempimenti per le locazioni turistiche, nonché la classificazione e i loghi distintivi delle strutture turistico-ricettive extralberghiere.

#### Art. 2.

##### Modalità di esercizio e periodi di apertura

1. L'attività extralberghiera può essere esercitata:

a) con apertura annuale, per un periodo non inferiore a duecentosettantuno giorni complessivi nel corso dell'anno solare;

b) con apertura stagionale, per un periodo non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi, e non superiore complessivamente a duecentosettanta giorni nell'arco dell'anno solare.

2. Gli esercizi di affittacamere e di bed & breakfast (B&B) avviati in forma non imprenditoriale sono consentiti fino ad un periodo complessivo di apertura di duecentosettanta giorni e con periodi di apertura minima continuata di quarantacinque giorni, nel corso dell'anno solare.

3. L'attività extralberghiera comporta che la fornitura dei servizi relativi al pernottamento e ad eventuali servizi accessori e complementari siano in capo ad un unico soggetto, persona fisica, giuridica o appartenente a organizzazioni ed enti senza scopo di lucro.

4. In caso di attività svolta con carattere imprenditoriale, la gestione si considera unitaria anche se la fornitura dei servizi è affidata ad altri soggetti, secondo le modalità contrattuali in uso nel settore privatistico, in possesso di regolare titolo abilitativo per l'attività svolta, fermo restando, in capo al gestore principale, la responsabilità e la qualità dei servizi offerti dalla struttura extralberghiera.

5. La gestione imprenditoriale indiretta delle case e appartamenti vacanze di cui all'art. 6, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 13/2017, può essere regolata sulla base degli elementi indicativi di cui all'allegato F del presente regolamento, liberamente modificabile dalle parti.

6. La gestione delle case per ferie di cui all'art. 7 della legge regionale n. 13/2017 esercitata da enti o aziende per il soggiorno di dipendenti e relativi familiari di altri enti o altre aziende, può essere regolata sulla base degli elementi indicativi di cui all'allegato G del presente regolamento, liberamente modificabile dalle parti.

#### Art. 3.


##### Destinazione urbanistica degli immobili e recupero edilizio

1. Gli immobili dove è esercitata l'attività extralberghiera presentano destinazione d'uso residenziale, ad eccezione degli immobili adibiti a «case per ferie», ad «ostelli» e delle «soluzioni ricettive innovative» di cui al capo II, che sono riconducibili alla destinazione d'uso turistico-ricettiva.

2. Le residenze di campagna sono censite come fabbricati civili o rurali con destinazione d'uso residenziale.

3. Per l'esercizio delle attività extralberghiere possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, in conformità alle disposizioni degli strumenti urbanistici e della normativa statale vigente in materia.

4. Il recupero del patrimonio edilizio esistente relativo ad edifici collocati in nuclei o centri storici, borgate alpine e, comunque, in località di particolare interesse storico-culturale, garantisce la continuità storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico in cui la struttura è collocata, nonché il rispetto dello stile architettonico e decorativo originario, fatte salve le deroghe stabilite dai regolamenti edilizi comunali ai fini della conservazione della tipologia di edificio oggetto di intervento.



## Art. 4.

*Idoneità, sicurezza  
e accessibilità dei locali*

1. I locali destinati agli esercizi extralberghieri sono conformi alle seguenti disposizioni dell'allegato A del presente regolamento:

- a) in materia di sicurezza, idoneità dei locali e di prevenzione incendi;
- b) tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie;
- c) in materia di accessibilità dei locali.

2. In relazione al comma 1, lettera c), si attuano, laddove previste, le disposizioni tecniche dettate in materia dalla normativa nazionale vigente, nonché le disposizioni di dettaglio di cui all'art. 1, commi 1 e 2, dell'allegato A e si forniscono, a titolo meramente informativo, i dati di cui all'allegato C.

3. Sono fatte salve eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio comunale, dalle normative vigenti in materia o per casi e situazioni in cui l'adeguamento alle barriere architettoniche sia reso inapplicabile per comprovata impossibilità tecnico-strutturale o ambientale, adeguatamente certificata da un tecnico abilitato.

## Art. 5.

*Servizi aggiuntivi e complementari*

1. L'accoglienza e l'ospitalità di animali al seguito della clientela sono consentite nel rispetto delle prescrizioni dei regolamenti comunali, qualora esistenti; gli animali sono custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone o alle cose.

2. I titolari o gestori delle strutture ricettive extralberghiere possono fornire alla propria clientela, nel rispetto delle normative vigenti di settore, prodotti e servizi accessori quali la vendita di titoli di trasporto pubblico locale e di ingresso in stabilimenti termali e balneari, biglietti per attrazioni, manifestazioni ed eventi, prodotti enogastronomici, commerciali e artigianali, nonché servizi di accompagnamento.

3. Le strutture ricettive extralberghiere che offrono servizi e attività dedicate al benessere psico-fisico, finalizzate in via esclusiva a garantire un più elevato livello di comfort e di relax agli ospiti alloggiati, utilizzano spazi e locali idonei nel rispetto delle vigenti norme tecniche ed igienico-sanitarie, nonché dei requisiti di cui all'allegato A del presente regolamento.

4. I servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 rilevano ai fini della classificazione di cui all'art. 6.

## Art. 6.

*Classificazione*

1. Il livello di classificazione delle strutture ricettive extralberghiere è assegnato sulla base degli standards qualitativi minimi di cui all'allegato B del presente regolamento, riferibili alla prestazione e alla qualità dei servizi, nonché alle dotazioni e alle attrezzature offerte dai titolari della relativa struttura.

2. Il sistema di classificazione fornisce al pubblico indicazioni di massima del livello di comfort, della varietà e della qualità dei servizi nonché del contesto ambientale che ciascuna struttura ricettiva è in grado di offrire, secondo specifiche categorie simboleggiate da stelle espresse in un numero variabile crescente, come di seguito rappresentate:

a) per gli esercizi di B&B, di affittacamere, di locanda nonché per le residenze di campagna o country house la classificazione si articola in un numero variabile da 1 a 4 categorie;

b) per le case e appartamenti vacanze (CAV) e residence la classificazione si articola in un numero variabile da 2 a 4 categorie;

c) per le case per ferie e ostelli la classificazione si articola in una categoria unica senza attribuzione di stelle;

d) per le soluzioni ricettive innovative di cui all'art. 11, comma 2, lettera a), non è prevista alcuna classificazione specifica, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di cui all'allegato A del presente regolamento; per quelle di cui all'art. 11, comma 2, lettera b), si applicano le disposizioni dettate dalla legislazione vigente in materia di villaggi turistici.

3. La procedura di classificazione prevede un'autodichiarazione della classe da parte del titolare o del gestore mediante la compilazione di apposita modulistica da allegare, se prevista, alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di variazione dell'attività extralberghiera.

## Art. 7.

*Riserva di denominazione*


1. L'uso delle tipologie extralberghiere, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 13/2017, nella ragione o denominazione sociale, è riservato esclusivamente a titolari o gestori di esercizi extralberghieri.

2. La denominazione di ciascun esercizio extralberghiero:

a) indica la tipologia di appartenenza di cui all'art. 2 della legge regionale n. 13/2017 e un nome di fantasia;

b) fatta eccezione per le strutture extralberghiere esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive extralberghiere ovvero di altre tipologie ricettive dello stesso comune o dei comuni confinanti se si tratta di due esercizi ricettivi contigui.

3. Le strutture ricettive extralberghiere possono avvalersi della denominazione aggiuntiva di «posto tappa», ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge regionale n. 13/2017, se soddisfano i criteri di cui all'allegato E del presente regolamento.



4. Se il comune territorialmente competente accerta, anche su istanza di titolari di altre strutture ricettive, la presenza di una o più denominazioni uguali, ingiunge con atto motivato la modifica della denominazione alla struttura che ha violato il comma 2. Trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di ingiunzione senza alcun riscontro circa la modifica della denominazione da parte della struttura interessata, il comune provvede all'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 21, comma 9 della legge regionale n. 13/2017.

#### Art. 8.

##### *Segni distintivi*

1. Gli esercizi ricettivi extralberghieri, ad eccezione dei B&B, degli esercizi di affittacamere e delle CAV, sono tenuti ad esporre il simbolo distintivo della classe assegnata, con le caratteristiche di cui alla sezione I dell'allegato D del presente regolamento:

a) nell'insegna provvista di illuminazione notturna e recante l'esatta denominazione della struttura ricettiva extralberghiera da collocare sulla facciata principale, in modo ben visibile all'esterno;

b) in caso di mancata indicazione nell'insegna, su una targa recante la denominazione della struttura, la tipologia di appartenenza nonché le stelle nel numero corrispondente alla classificazione vigente.

2. I B&B, gli esercizi di affittacamere e le CAV sono tenuti ad esporre il simbolo distintivo della classe assegnata secondo le caratteristiche di cui alla sezione I dell'allegato D del presente regolamento:

a) all'interno dell'esercizio nella zona di ricevimento ospiti;

b) in via facoltativa sulla facciata principale recante l'esatta denominazione della struttura ricettiva extralberghiera.

3. Le strutture ricettive extralberghiere che si avvalgono della denominazione aggiuntiva di «posto tappa», utilizzano un apposito logo o segno distintivo i cui requisiti e servizi turistici dedicati sono definiti nell'allegato E del presente regolamento.

4. Le strutture ricettive innovative complementari si identificano utilizzando il logo della struttura ricettiva di riferimento, senza attribuzione di categorie o classi; quelle autonome utilizzano il logo identificativo previsto per i villaggi turistici.

#### Art. 9.

##### *Pubblicità e obblighi informativi*

1. La tipologia di appartenenza e il numero di stelle corrispondenti al livello di classificazione attribuito alla struttura, sono indicati sulla carta intestata, sul materiale promozionale, nonché sull'eventuale sito web della struttura ricettiva.

2. All'interno di ogni struttura sono espone in modo ben visibile:

a) la copia dell'autorizzazione, o della DIA, ove ancora esistenti, ovvero della SCIA, corredata della ricevuta dell'avvenuta trasmissione al SUAP, all'interno della zona ricevimento degli ospiti;

b) la tabella e il cartellino prezzi secondo le prescrizioni indicate all'art. 3 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive).

#### Art. 10.

##### *Preparazione e somministrazione di alimenti e bevande*

1. Il servizio di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, limitato alla prima colazione per il B&B ed escluso nelle CAV e nei residence, è fornito alle sole persone alloggiate nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza alimentare.

2. Il servizio di preparazione e di somministrazione di alimenti e bevande previsto all'interno delle strutture ricettive denominate «case per ferie» e «ostelli» può essere offerto anche agli ospiti delle persone alloggiate, nonché a coloro che utilizzano la struttura per le finalità cui essa è destinata.


3. I requisiti necessari per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande sono previsti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dal regolamento regionale 3 marzo 2008, n. 2/R (Nuove norme per la disciplina della preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, relativamente all'attività di bar, piccola ristorazione e ristorazione tradizionale).

4. Per le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle strutture ricettive extralberghiere sono soggetti, in particolare ai seguenti adempimenti:

a) obbligo di notifica ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE 852/2004 e dei provvedimenti del settore regionale competente in materia sanitaria;

b) predisposizione, all'interno del proprio piano di autocontrollo, redatto anche in forma semplificata, di procedure atte alla tutela contro i rischi derivati dalla preparazione degli alimenti, comprese le modalità di approvvigionamento, la rintracciabilità, nonché le modalità di conservazione del prodotto o della materia prima. Tale semplificazione prevede in particolare, che, a seguito dell'applicazione dell'analisi dei pericoli, la relativa gestione avvenga mediante predisposizione ed applicazione, da parte dell'operatore del settore alimentare (OSA), di procedure di controllo basate sull'applicazione di buone prassi igieniche (GHP);

c) formazione degli addetti alla manipolazione degli alimenti ai sensi del regolamento CE 852/2004 (allegato II - capitolo XII).



5. I titolari delle strutture ricettive adibite ad esercizio di B&B, o di affittacamere, se quest'ultimi offrono esclusivamente il servizio di prima colazione, possono proporre ai loro ospiti alloggiati alimenti e bevande confezionati, ovvero provenienti da esercizi registrati o erogati mediante appositi macchinari o dispenser. In tal caso, essendo esclusa qualsiasi forma di manipolazione dell'alimento o della bevanda, è richiesto in capo ai titolari unicamente l'assolvimento dell'obbligo del referenziamento dei fornitori.

6. I titolari degli esercizi extralberghieri che provvedono alla preparazione e alla somministrazione di alimenti e bevande utilizzano, prevalentemente, prodotti tipici espressioni della cultura enogastronomica regionale, esposti e pubblicizzati presso la struttura ricettiva.

7. Alle strutture extralberghiere che offrono il servizio di somministrazione al pubblico indistinto si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.

## Capo II

### SOLUZIONI RICETTIVE INNOVATIVE

#### Art. 11.

##### *Denominazioni e capacità ricettiva*

1. Sono disciplinate dal presente capo le soluzioni ricettive destinate ad ampliare l'offerta turistica extralberghiera mediante forme di ospitalità e accoglienza a stretto contatto con la natura, anche sopraelevate dal suolo ed integrate con la vegetazione dei luoghi.

2. Le soluzioni ricettive di cui al comma 1 sono unità abitative, camere o locali ricavati in aree naturali o spazi all'aperto ed assumono, a seconda delle proprie caratteristiche e funzionalità, le seguenti denominazioni:

*a)* soluzioni ricettive complementari, se si tratta di soluzioni innovative create per incrementare o completare l'offerta turistica, nonché la qualità dei servizi, in misura inferiore al 50% rispetto al limite della capacità ricettiva consentita nella struttura di cui è parte;

*b)* soluzioni ricettive autonome, se si tratta di soluzioni innovative destinate all'accoglienza e all'ospitalità di turisti in strutture dedicate, aventi le modalità organizzative del villaggio turistico fino ad una capacità ricettiva massima di cinque posti letto complessivi per singola struttura o soluzione.

3. Le soluzioni ricettive innovative di cui al comma 2:

*a)* conservano la denominazione della struttura ricettiva di cui sono parte nella fattispecie di cui al comma 2, lettera *a)* e sono promosse quale ulteriore servizio di accoglienza e di ospitalità;

*b)* utilizzano la denominazione «villaggio turistico» nella fattispecie di cui al comma 2, lettera *b)* e seguono la disciplina regionale vigente in materia.

#### Art. 12.

##### *Criteri di localizzazione*

1. La localizzazione delle soluzioni ricettive innovative di cui all'art. 11 è conforme ai seguenti criteri e vincoli:

*a)* se si tratta di soluzioni ricettive autonome, ricade in aree a destinazione urbanistica turistico ricettiva;

*b)* se si tratta di soluzioni ricettive complementari, ricade in aree contigue a strutture extralberghiere denominate «B&B» e «affittacamere», collocate in immobili non condominiali, nonché in aree pertinenziali delle «residenze di campagna», aventi medesima destinazione d'uso, confinanti ovvero separate da infrastrutture viarie classificate fino alla tipologia «comunale»;

*c)* non ricade all'interno dei beni paesaggistici individuati ai sensi degli articoli 136 e 157 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ad esclusione dei beni individuati con i decreti del Ministro per i beni e le attività culturali del 1° agosto 1985 (cd. Galassini);

*d)* non genera frammentazione di paesaggi aperti o boscati nonché riduzione della loro funzionalità ecosistemica;


*e)* non è consentita su alberi monumentali individuati ai sensi della legge regionale 3 aprile 1995, n. 50 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte), nonché ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi e urbani);

*f)* nei siti della rete Natura 2000, identificati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 2009/147/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è consentita solo nell'ambito di strutture ricettive già esistenti, di cui alle lettere *a)* e *b)*;

*g)* non è consentita su alberi con cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna, ovvero dove siano presenti nidi appartenenti alle specie di interesse conservazionistico;

*h)* prevede, comunque, un confronto preventivo con gli enti di raccolta che operano sul territorio al fine di attrezzare le aree per la corretta raccolta dei rifiuti prodotti.

2. Per la localizzazione delle strutture innovative ipogee, al fine di garantire la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon, occorre tenere conto delle indicazioni di cui all'art. 11 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti) e dei provvedimenti regionali di attuazione relativi all'edificazione nelle zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di gas radon.



3. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia interferenti con immobili che presentano colonie di chironomi, sono applicabili le disposizioni normative di cui all'art. 30 - Titolo V - delle misure di conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte adottate con provvedimento della Giunta regionale.

4. La localizzazione può essere consentita in aree soggette ad attestazione di idoneità idrogeologica, nel rispetto della normativa tecnica in materia vigente.

#### Art. 13.

##### *Requisiti tecnici ed igienico-sanitari*

1. Le caratteristiche tecniche ed igienico-sanitarie delle soluzioni ricettive innovative sono definite nell'allegato A del presente regolamento.

#### Capo III

##### LOCAZIONI TURISTICHE

#### Art. 14.

##### *Adempimenti amministrativi*

1. Coloro che locano immobili per finalità turistica per periodi consecutivi fino a trenta giorni trasmettono al comune ove ha sede l'immobile, entro dieci giorni dalla stipula della prima locazione, il modello informativo previsto nell'allegato H del presente regolamento.

2. Il comune, ricevuto il modello di cui al comma 1, al fine di identificare l'immobile oggetto di locazione e di fornire una corretta informazione all'utenza, assegna al medesimo un codice identificativo di riconoscimento (CIR), composto da una stringa costituita da undici cifre di cui sei per l'inserimento del codice ISTAT del comune e cinque per l'inserimento di un numero progressivo; se sono locate più unità abitative private, è assegnato, per ognuna di esse, un singolo CIR.

3. Il comune trasmette, tempestivamente e in modalità telematica, copia del modello informativo, completo del codice di cui al comma 2, al locatore, nonché alla provincia territorialmente competente o alla città metropolitana e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) al fine di consentire la promozione dell'unità immobiliare, nonché il rilevamento dei dati sul movimento dei flussi turistici.

4. Gli immobili destinati alla locazione turistica sono pubblicizzati, anche su portali telematici, rendendo visibile il codice di cui al comma 2, in modo da assicurare certezza nel riconoscimento dell'unità immobiliare.

5. Se il contratto di locazione viene cessato e l'immobile locato con altro tipo di contratto, il locatore, entro dieci giorni dall'avvenuta stipula del nuovo contratto di locazione, avvisa il comune che l'informativa di cui al comma 1 è:

a) sospesa, se il nuovo contratto di locazione è di tipo transitorio, o di altra natura, con durata superiore a trenta giorni e inferiore a diciotto mesi, con successivo ripristino della locazione per finalità turistiche;

b) cessata, se il nuovo contratto di locazione ha una durata superiore a diciotto mesi, oppure costituisce altra tipologia contrattuale prevista dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).

6. Gli immobili destinati alla locazione turistica non necessitano di cambio di destinazione d'uso ai fini urbanistici.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 15.

##### *Alloggi vacanze*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non è consentito avviare strutture ricettive extralberghiere denominate «alloggi vacanze»; alle strutture ricettive già esistenti si applica la disciplina del presente articolo.

2. Gli alloggi vacanze sono unità abitative residenziali composte da uno o più locali con superficie minima di metri quadrati 30, arredati e dotati di servizi igienici e cucina autonoma.

3. La gestione degli alloggi vacanze è affidata:

a) a cooperative turistiche, a consorzi e a società consortili di imprenditori turistici;

b) ad agenzie o intermediari immobiliari e a società di gestione immobiliare, anche turistica;

c) a piccole e medie imprese, nonché a imprenditori individuali operanti nel settore del turismo.

4. La gestione degli alloggi vacanze prevede la fornitura dei seguenti servizi di offerta turistica:

a) pulizia quotidiana delle unità abitative;

b) fornitura e cambio della biancheria, compresa quella da bagno, almeno due volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di cliente;


c) fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda, riscaldamento;

d) ricevimento degli ospiti e servizio di recapito.

5. Gli alloggi vacanze sono dati in gestione al sistema turistico per un periodo non inferiore a duecentosettantacinque giorni all'anno mentre i turisti possono beneficiare dell'unità abitativa per un periodo non superiore a trenta giorni consecutivi.

6. I proprietari degli alloggi possono utilizzare per non più di novanta giorni complessivi all'anno, l'unità o le unità abitative dati in gestione ai soggetti di cui al comma 3, previa comunicazione al soggetto gestore entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

7. Il proprietario può gestire direttamente gli alloggi vacanze se in possesso dei requisiti previsti al comma 3 e se non ha beneficiato della concessione dei contributi in conto capitale ai sensi della normativa vigente in materia di finanziamenti alle imprese turistiche.



## Art. 16.

*Denominazione aggiuntiva di «posto tappa»*

1. Nelle more della definizione di un apposito provvedimento della Giunta regionale, le disposizioni normative contenute nell'allegato E del presente regolamento si applicano anche alle strutture ricettive alpinistiche disciplinate dalla legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo).

2. Con riferimento all'allegato E del presente regolamento, le prescrizioni di cui al punto 3 della sezione I, nella parte rubricata «Adozione del logo regionale posto tappa», nonché alla lettera g) della sezione II, si applicano, in sostituzione delle corrispondenti disposizioni, anche in materia alberghiera, agriturismo e di ospitalità rurale familiare.

## Art. 17.

*Disposizioni transitorie e derogatorie*

1. Le strutture ricettive extralberghiere, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si adeguano ai requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari di cui all'allegato A, nel caso degli interventi edilizi di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ad eccezione degli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) del medesimo articolo e comunque limitatamente alle porzioni di edificio oggetto di intervento.

2. Le strutture ricettive extralberghiere denominate «case per ferie» e «ostelli per la gioventù», già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in caso di impossibilità tecnico-strutturale, certificata da un tecnico abilitato, ad adeguarsi ai requisiti di cui all'allegato A del presente regolamento, rispettano le seguenti disposizioni derogatorie:

a) superficie minima delle camere, al netto di ogni altro locale accessorio e/o di servizio, di metri quadrati 8, se con un posto letto, e di metri quadrati 12, se con due posti letto. Per ogni posto letto in più, la superficie minima delle camere a due posti letto è aumentata di metri quadrati 4, fino ad un massimo di otto posti letto;

b) altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio comunale;

c) in caso di altezze non uniformi, ogni locale garantisce un'altezza media non inferiore ai limiti stabiliti alla lettera b);

d) ove non vi sia la necessaria superficie, è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura pari a quella derivante dal rapporto tra le superfici e le altezze indicate alle lettere a) e b).

3. Ai fini del dimensionamento degli altri rapporti tecnici delle strutture di cui al comma 2, sono computati i posti letto effettivi, al netto delle camere o camerate dotate di servizi igienici privati, secondo i seguenti parametri:

a) un wc ogni otto posti letto;

b) un bagno o doccia ogni dieci posti letto;

c) un lavabo ogni sei posti letto;

d) il locale comune destinato a soggiorno, distinto dalla sala pranzo, garantisce un rapporto minimo di metri quadrati 0,50 per ogni posto letto effettivo;

e) la superficie aeroilluminante non è inferiore ad 1/8 della relativa superficie di calpestio e comunque non inferiore a quanto previsto dai regolamenti edilizi comunali.

4. Le strutture ricettive extralberghiere, già avviate con carattere non imprenditoriale, si adeguano, a far data dal 1° gennaio 2019, alle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 13/2017, in funzione della capacità ricettiva della struttura e dei servizi offerti.

5. I periodi di apertura di cui all'art. 2 si applicano a far data dal 1° gennaio 2019.

6. Con riferimento alle locazioni turistiche, gli adempimenti amministrativi di cui all'art. 14, che danno attuazione dell'art. 5, comma 5, lettere a) e c), della legge regionale n. 13/2017, sono sospesi fino a successive istruzioni, fornite con apposito provvedimento della Giunta regionale.

## Art. 18.

*Disposizioni finali*

1. Per le violazioni al presente regolamento si applica l'art. 21, comma 9, della legge regionale n. 13/2017.

2. L'aggiornamento degli allegati del presente regolamento, in considerazione del loro contenuto tecnico, è effettuato dal settore regionale competente in materia di turismo con apposita determinazione dirigenziale, anche sulla base degli adeguamenti tecnici imposti dalle normative comunitarie, statali e regionali.

## Art. 19.

*Urgenza*

Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 8 giugno 2018.

CHIAMPARINO

(Omissis).

18R00289



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE  
(PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
31 maggio 2018, n. 14.

**Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 31 luglio 2000, n. 29.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 7 giugno 2018)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del  
29 maggio 2018, n. 498;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica del decreto del Presidente della Giunta  
provinciale 31 luglio 2000, n. 29, recante «Regolamento  
di esecuzione all'ordinamento forestale»*

1. Dopo l'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta  
provinciale 31 luglio 2000, n. 29, è inserito il seguente art. 26:

«Art. 26 (*Divieto di transito con biciclette sulla rete  
sentieristica*). — 1. Nei territori con vincolo idrogeologi-  
co-forestale il sindaco può vietare il transito con biciclette  
sulla rete sentieristica o singoli tratti della stessa, qualora  
a causa di detto transito sorgano conflitti con gli escur-  
sionisti o con l'attività agricola-forestale, sentiti il diret-  
tore dell'ispettorato forestale territorialmente competente  
nonché il gestore del sentiero escursionistico in oggetto,  
il rappresentante locale dell'associazione dei coltivatori  
più rappresentata a livello provinciale e l'organizzazione  
turistica locale e, qualora si tratti di parchi naturali op-  
pure del Parco nazionale dello Stelvio, anche i rispettivi  
direttori d'ufficio della Ripartizione natura, paesaggio e  
sviluppo del territorio.

2. Il divieto di transito è reso noto tramite una segnaletica  
unitaria come da modello in allegato A, curando il comune  
di acquisire il consenso del proprietario interessato per la  
collocazione del segnale di divieto e sostenendo le spese.

3. Chi viola il divieto di transito, soggiace alla commi-  
nazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi  
dell'art. 12 della legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21,  
e successive modifiche.

4. Ai sensi della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9  
e successive modifiche la vigilanza sull'osservanza della  
presente disposizione è affidata al Corpo forestale provin-  
ciale. Per il procedimento relativo all'applicazione delle  
sanzioni amministrative è competente l'ufficio ammini-  
strazione forestale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Uffi-  
ciale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di  
osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 31 maggio 2018

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER*

*(Omissis).*

**18R00278**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
31 maggio 2018, n. 15.

**Modifiche al regolamento sul rilevamento unificato di  
reddito e patrimonio.**

*(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione  
Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 7 giugno 2018)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del  
29 maggio 2018, n. 509;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo il comma 1 dell'art. 5 del decreto del Presi-  
dente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è inserito il  
seguente comma 1-bis:

«1-bis. Per le prestazioni di terzo livello, per ciascun  
componente minorenni del nucleo familiare per il quale  
il tribunale abbia disposto l'affido condiviso paritario il  
relativo valore nella scala di equivalenza è aumentato del  
valore di 0,35, in deroga a quanto previsto al comma 1.»


Art. 2.

1. La lettera g) del comma 2 dell'art. 29 del decreto  
del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è  
così sostituita:

«g) il coniuge/la coniuge, il partner/la partner, gli/le  
ascendenti e discendenti di uno dei componenti del nu-  
cleo familiare di fatto, diverso dall'utente;»

2. Il comma 3 dell'art. 29 del decreto del Presidente  
della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modi-  
fiche, è così sostituito:

«3 Nel caso in cui un componente di cui al comma 2,  
lettera b), sia maggiorenne e viva con uno o più figli/figlie  
minorenni all'interno del nucleo di cui al comma 1, esso  
costituisce comunque, assieme al coniuge/alla coniuge o  
al partner/alla partner convivente, ai loro figli/alle loro  
figlie e alle altre persone a loro carico ai fini Irpef, un  
distinto nucleo familiare di fatto. Le persone, che ai sensi  
del presente comma, non rientrano nel nucleo familiare di  
fatto, costituiscono nucleo familiare collegato, se rientra-  
no tra i soggetti di cui all'art. 30, comma 2.»



## Art. 3.

1. Il comma 1 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, è così sostituito:

«1. Salvo diversa disposizione dei singoli settori d'intervento, per i nuclei familiari collegati i dati relativi al reddito, quelli portati a riduzione del reddito e i dati relativi al patrimonio sono rilevati secondo le disposizioni che regolano il primo livello.»

## Art. 4.

*Applicazione*

1. Il presente decreto si applica alle domande presentate a partire dal 1° luglio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 31 maggio 2018

*Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER*

(*Omissis*).

18R00279

## REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2018, n. 15.

**Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali).**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 24 del 13 giugno 2018)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;

HA APPROVATO

Nessuna richiesta di *referendum* è stata presentata;

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale approvata ai sensi e con le modalità previste dall'art. 12, secondo comma, dello statuto speciale:

## Art. 1.

*Modifiche all'art. 2  
della legge regionale n. 5/2003*

1. All'art. 2 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (art. 12 dello statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei *referendum* abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iniziativa del *referendum*»;

b) al comma 1 le parole «oppure due Consigli provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «oppure almeno venticinque Consigli comunali che rappresentino almeno tre decimi della popolazione della regione, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione residente».

## Art. 2.

*Modifica all'art. 4  
della legge regionale n. 5/2003*

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 5/2003 le parole «o nuove Province» sono soppresse.

## Art. 3.

*Inserimento dell'art. 4-bis  
nella legge regionale n. 5/2003*

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 5/2003 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (*Commissione di garanzia per i procedimenti referendari*). — 1. È istituita, presso il consiglio regionale, la commissione di garanzia per i procedimenti referendari, quale organo preposto al controllo di ammissibilità e regolarità degli atti di iniziativa di *referendum* abrogativi e propositivi e degli atti di iniziativa legislativa popolare previsti dalla presente legge.

2. La commissione è composta da sette membri eletti dal consiglio regionale.

3. Cinque dei membri sono eletti con voto limitato fra soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie:

a) magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;

b) docenti universitari ordinari o associati di materie giuridiche, con alta e riconosciuta competenza nel campo del diritto costituzionale e regionale;

c) avvocati con almeno quindici anni di esercizio della professione.

4. Due dei membri sono eletti con voto limitato fra consiglieri della Regione Friuli-Venezia Giulia cessati dalla carica che abbiano esercitato il mandato almeno per una intera legislatura.

5. I componenti restano in carica sei anni e non sono immediatamente rieleggibili.


6. La commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente.

7. La commissione delibera a maggioranza dei componenti, con la presenza di almeno cinque dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. L'ufficio di componente della commissione di garanzia è incompatibile con qualsiasi carica pubblica elettiva, nonché con lo svolgimento di attività professionali che possa dar luogo a un conflitto di interessi con la carica ricoperta.

9. Ai componenti la commissione spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza determinato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del consiglio regionale e liquidato a cura delle competenti strutture del consiglio regionale.

10. Gli oneri di cui al comma 9 fanno carico al bilancio del consiglio regionale.



11. Le deliberazioni recanti provvedimenti definitivi della commissione sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla loro adozione; dalla data di pubblicazione decorrono i termini per le impugnative previste dalla legge.».

#### Art. 4.

##### *Modifiche all'art. 5 della legge regionale 5/2003*

1. All'art. 5 della legge regionale n. 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Proposta di referendum di iniziativa degli elettori»;

b) al comma 1 le parole «La proposta di referendum deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «La proposta di referendum di iniziativa degli elettori deve essere presentata per iscritto al Presidente del consiglio regionale»;

c) al comma 2 le parole «non inferiore a 500» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 1.000»;

d) al comma 3 le parole «non deve essere inferiore a 50» sono sostituite dalle seguenti: «non deve essere inferiore a 100»;

e) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in numero non inferiore a cinque e non superiore a dieci».

#### Art. 5.

##### *Abrogazione dell'art. 6 della legge regionale 5/2003*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 5/2003 è abrogato.

#### Art. 6.

##### *Modifiche all'art. 7 della legge regionale 5/2003*

1. All'art. 7 della legge regionale n. 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controllo di ammissibilità della proposta»;

b) al comma 1 le parole «L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione di cui all'art. 4-bis»;

c) al comma 2 le parole «L'Ufficio di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Quando l'oggetto del quesito sia ritenuto non chiaro e univoco o non conforme ai criteri di cui al comma 2, lettera d), la commissione, con provvedimento motivato, dispone la sospensione della procedura, invitando i promotori designati ai sensi dell'art. 5, comma 8, a riformulare la proposta, sulla quale si esprimerà il giudizio definitivo di ammissibilità, con i criteri di cui ai commi precedenti; la commissione, prima di deliberare in proposito, tiene un'udienza conoscitiva con i promotori designati i quali, ove lo ritengano opportuno, possono presentare memorie e pareri.»;

e) i commi 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 5/2003*

1. All'art. 10 della legge regionale n. 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Presentazione della richiesta di referendum di iniziativa degli elettori»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La richiesta di referendum di iniziativa degli elettori, corredata della prescritta documentazione, va presentata al Presidente del Consiglio regionale da parte di almeno cinque dei promotori designati ai sensi dell'art. 5, comma 8.»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il Presidente del consiglio regionale informa tempestivamente della presentazione della richiesta il consiglio regionale e il Presidente della Regione, che ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione entro cinque giorni.».

#### Art. 8.

##### *Modifiche all'art. 11 della legge regionale 5/2003*

1. All'art. 11 della legge regionale n. 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Controllo della richiesta di referendum»;

b) al comma 1 le parole «L'Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «La Commissione di cui all'art. 4-bis, assistita dagli uffici del Consiglio regionale»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla riunione della commissione può partecipare una delegazione dei promotori designati ai sensi dell'art. 5, comma 8, composta di non oltre cinque delegati, che si allontanerà all'atto della deliberazione; a tal fine copia dell'avviso di convocazione della riunione è tempestivamente inviata ai promotori designati.»;

d) al comma 4 le parole «l'Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione»;


e) al comma 5 le parole «dell'Ufficio di Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione».

#### Art. 9.

##### *Sostituzione dell'art. 12 della legge regionale 5/2003*

1. L'art. 12 della legge regionale n. 5/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Richiesta di referendum di iniziativa dei Consigli comunali*). — 1. La richiesta di referendum di iniziativa dei consigli comunali deve essere approvata da ciascun consiglio, con deliberazioni di identico contenuto, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La deliberazione deve recare il quesito formulato ai sensi dell'art. 5, commi 5, 6 e 7, e deve inoltre indicare i nominativi di almeno cinque consiglieri dei comuni richiedenti, delegati a esercitare le funzioni e gli adempimenti previsti dalla presente legge.



2. La richiesta di *referendum*, corredata delle deliberazioni dei consigli comunali, è presentata dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1 al Presidente del consiglio regionale.

3. La presentazione deve avvenire entro sei mesi dalla data della deliberazione del consiglio comunale che ha approvato per primo la richiesta.

4. Sull'ammissibilità del *referendum* e sulla regolarità della richiesta delibera la commissione di cui all'art. 4-*bis* entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Trovano applicazione in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 4-*bis*, comma 10, all'art. 7, commi 2, 3 e 4, all'art. 10, commi 2 e 2-*bis*, e all'art. 11. Le funzioni che le predette disposizioni assegnano ai promotori designati sono svolte dai consiglieri comunali delegati ai sensi del comma 1.

5. Ai fini della verifica del requisito della rappresentanza di almeno tre decimi della popolazione, previsto dall'art. 2, fanno fede i dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione residente.».

#### Art. 10.

##### *Modifica all'art. 13 della legge regionale n. 5/2003*

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 5/2003 le parole «la maggioranza» sono sostituite dalle seguenti: «almeno il 40 per cento».

#### Art. 11.

##### *Modifica all'art. 16 della legge regionale n. 5/2003*

1. Al comma 2 dell'art. 16 della legge regionale n. 5/2003 le parole «sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione all'unanimità dell'Ufficio di Presidenza, o qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione del consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi membri» sono sostituite dalle seguenti: «su conforme deliberazione della commissione di cui all'art. 4-*bis*, adottata previo parere dei promotori designati ai sensi dell'art. 5, comma 8.

#### Art. 12.

##### *Modifica della rubrica del capo III della legge regionale n. 5/2003*

1. Alla rubrica del capo III della legge regionale n. 5/2003 le parole «e provinciali» sono soppresse.

#### Art. 13.

##### *Abrogazione degli articoli 18 e 18-bis della legge regionale n. 5/2003*

1. Gli articoli 18 e 18-*bis* della legge regionale n. 5/2003 sono abrogati.

#### Art. 14.

##### *Modifica all'art. 19 della legge regionale n. 5/2003*

1. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 5/2003 le parole «ai *referendum* di cui agli articoli 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «al *referendum* di cui all'art. 17».

#### Art. 15.

##### *Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 5/2003*

1. All'art. 20 della legge regionale n. 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2-*ter* è inserito il seguente:

«2-*quater*. La decadenza, per fine della legislatura, di un progetto di legge che istituisca un nuovo comune o che modifichi le circoscrizioni o le denominazioni comunali, non fa venire meno la validità e l'efficacia della consultazione referendaria ai fini dell'eventuale approvazione, nella successiva legislatura, di una legge-provvedimento sulla base di una nuova iniziativa legislativa avente il medesimo oggetto.»;

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

#### Art. 16.

##### *Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 5/2003*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 21 della legge regionale n. 5/2003 è inserito il seguente:

«3-*bis*. L'esito del *referendum* è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.».


#### Art. 17.

##### *Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 5/2003*

1. L'art. 22 della legge regionale n. 5/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (*Modalità di presentazione delle proposte di legge di iniziativa popolare*). — 1. La proposta di legge di iniziativa popolare, ai sensi dell'art. 27 dello statuto, deve essere presentata al Presidente del consiglio regionale corredata delle firme di almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Spetta alla commissione di cui all'art. 4-*bis* provvedere, con le modalità di cui all'art. 11, alla verifica e al computo delle firme degli elettori al fine di accertare la regolarità della proposta. Alle operazioni di verifica possono assistere i promotori dell'iniziativa popolare, i cui nomi, in numero non superiore a dieci, devono essere indicati sui fogli utilizzati per la raccolta delle firme, e ciascun consigliere regionale.



3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di ammissibilità della proposta e di regolarità delle sottoscrizioni di cui all'art. 11, il Presidente del consiglio regionale assegna la proposta di legge d'iniziativa popolare alla competente commissione, la quale è tenuta a esaminarla entro otto mesi dall'assegnazione.».

#### Art. 18.

##### *Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 5/2003*

1. All'art. 23 della legge regionale n. 5/2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «titolari dell'iniziativa legislativa» sono sostituite dalle seguenti: «titolari dell'iniziativa del referendum abrogativo»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per i controlli sull'ammissibilità del referendum e sulla regolarità della richiesta, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7 e 11. Decorso otto mesi dalla data della deliberazione della commissione di cui all'art. 4-bis, che accerta la regolarità della richiesta degli elettori, qualora il consiglio regionale non abbia deliberato sulla proposta di legge, il Presidente della Regione, con decreto, indice referendum popolare sulla proposta di legge medesima.

3. L'esito del referendum è favorevole se ha partecipato alla votazione almeno il 40 per cento degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.».

#### Art. 19.

##### *Modifica all'art. 24 della legge regionale 5/2003*

1. Al comma 3 dell'art. 24 della legge regionale n. 5/2003 dopo le parole «dell'art. 5,» sono inserite le seguenti: «comma 8, o indicati ai sensi dell'art. 22,».

#### Art. 20.

##### *Inserimento del capo V-bis nella legge regionale n. 5/2003*

1. Dopo il capo V della legge regionale n. 5/2003 è inserito il seguente:

«Capo V-bis - Svolgimento dei referendum abrogativi e propositivi.

Art. 24-bis (*Svolgimento dei referendum abrogativi e propositivi*). — 1. I referendum di cui ai capi II e V si svolgono una volta all'anno, in una domenica tra aprile e giugno, e sono indetti dal Presidente della Regione, con decreto da emanarsi entro il 28 febbraio.

2. I referendum si effettuano su tutte le richieste ammesse dalla commissione di cui all'art. 4-bis entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Non è ammesso, in un'unica tornata, lo svolgimento di più di cinque referendum.

4. Se sono state ammesse più richieste, si tiene conto dell'ordine di presentazione delle stesse e i referendum eccedenti i primi cinque vengono differiti all'anno successivo.

Art. 24-ter (*Interruzione, sospensione e differimento delle operazioni referendarie*). — 1. Ogni attività o operazione relativa al referendum deve essere interrotta al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di scadenza della legislatura regionale; i termini sono sospesi e riprendono a decorrere dopo trenta giorni dalla data di elezione del consiglio regionale; qualora le relative richieste siano state definitivamente ammesse in tempo utile, il referendum si tiene in sessione straordinaria autunnale, in una domenica del mese di novembre, ed è indetto con le modalità di cui all'art. 24-bis, comma 1, con decreto da emanarsi entro il 1° settembre.

2. In caso di anticipato scioglimento del consiglio regionale il referendum già indetto è automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo consiglio regionale.

3. Il referendum sospeso ai sensi del comma 2 ha luogo nell'ultima domenica del mese di aprile immediatamente successiva all'insediamento del nuovo consiglio regionale, purché tra l'insediamento stesso e detta domenica intercorra un periodo libero di almeno quarantacinque giorni; in caso contrario il referendum si svolge nel corso dell'anno successivo, ed è nuovamente indetto con le modalità di cui all'art. 24-bis, comma 1.

4. Ogni qual volta debbano svolgersi consultazioni per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, oppure consultazioni per il rinnovo degli organi della generalità delle amministrazioni comunali, in una data compresa tra il quarantacinquesimo giorno precedente e il trentesimo giorno successivo al giorno fissato per le votazioni, il referendum è automaticamente differito ad apposita sessione autunnale straordinaria o a quella primaverile ordinaria immediatamente successiva, ed è nuovamente indetto dal Presidente della Regione, per una domenica del mese di novembre oppure per una domenica dei mesi di aprile, maggio o giugno, sentito il commissario del Governo ai fini della determinazione della data della consultazione, con decreto da emanarsi entro il 1° settembre ovvero entro il 28 febbraio.

5. Qualora la consultazione popolare, differita ai sensi dei commi 2 e 4, riguardi un numero di referendum inferiore a cinque, il Presidente della Regione indice nuovamente i referendum automaticamente sospesi, nonché ulteriori referendum le cui richieste siano già state ammesse, entro il 31 dicembre dell'anno precedente. L'indizione avviene, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 24-bis, commi 3 e 4.



6. Qualora siano indetti *referendum* previsti dall'art. 75 della Costituzione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro dell'interno, può disporre, con le modalità di cui all'art. 24-*bis*, che i *referendum* previsti dall'art. 33 dello statuto siano effettuati contestualmente a quelli indetti dal Presidente della Repubblica, fissando la relativa data o rinviando quella eventualmente già fissata anche al di fuori dai periodi previsti dall'art. 24-*bis*.

Art. 24-*quater* (Votazione). — 1. La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, nonché la ripartizione dei comuni e sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.».

#### Art. 21.

*Modifica all'art. 25  
della legge regionale n. 5/2003*

1. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 5/2003 le parole «degli articoli 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 17».

#### Art. 22.

*Norme transitorie*

1. Fino alla costituzione della commissione di garanzia per i procedimenti referendari, prevista dall'art. 4-*bis* della legge regionale n. 5/2003, come inserito dall'art. 3, continua ad applicarsi la legge regionale n. 5/2003 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La disposizione di cui all'art. 20, comma 2-*quater*, della legge regionale n. 5/2003, come inserito dall'art. 15, comma 1, lettera *a*), trova applicazione anche per le iniziative per le quali la consultazione referendaria si sia svolta prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 7 giugno 2018

FEDRIGA

18R00295

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2018, n. 7.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito).**

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 165 dell'8 giugno 2018)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

Art. 1.

*Sostituzione dell'art. 1  
della legge regionale n. 24 del 2016*

1. L'art. 1 della legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito), è sostituito dal seguente:


«Art. 1 (*Oggetto e finalità*). — 1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di dare attuazione ai principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione, nonché agli articoli 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, istituisce il reddito di solidarietà (RES) e sostiene, al fine di aiutare, in una prospettiva futura, il superamento da parte dei beneficiari della soglia di povertà relativa, il sistema territoriale dei Centri per l'impiego e di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà sulla base delle indicazioni della programmazione regionale in materia di servizi e politiche per il lavoro, del Piano sociale e sanitario regionale e del Piano regionale per la lotta alla povertà previsto all'art. 14 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà).

2. Il RES consiste in una misura regionale volta a contrastare, in integrazione con gli interventi nazionali, la povertà, l'esclusione sociale e la disuguaglianza, nonché a promuovere la crescita sociale ed economica, la valorizzazione delle competenze e dei saperi delle persone, l'accesso al lavoro.».

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2016*

1. La rubrica dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituita dalla seguente: «Reddito di solidarietà e competenze dei comuni e dei Centri per l'impiego».



2. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

«1. Il RES consiste in una misura regionale diretta ad integrare la misura nazionale, incrementandone l'ammontare del beneficio così come previsto all'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017, e può prevedere, sulla base della valutazione multidimensionale, specifiche ed ulteriori misure per l'inserimento lavorativo e l'attivazione sociale, anche mediante il raccordo con associazioni di volontariato.»

3. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:

«1-bis. Il beneficio economico è erogato nell'ambito di un progetto personalizzato, di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017, finalizzato a superare le condizioni di difficoltà del richiedente e del relativo nucleo familiare.»

4. Il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

«2. I Comuni o le loro Unioni svolgono anche per il RES le funzioni loro attribuite dall'art. 13 del decreto legislativo n. 147 del 2017, autorizzano la spesa e l'erogazione del contributo economico a favore del richiedente nella misura stabilita dal RES. Possono inoltre integrare il progetto con propri interventi, anche derivanti da risorse loro assegnate e non vincolate ad altre destinazioni.»

#### Art. 3.

##### *Inserimento dell'art. 2-bis nella legge regionale n. 24 del 2016*

1. Dopo l'art. 2 della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Piano regionale per la lotta alla povertà). — 1. L'Assemblea legislativa approva il Piano regionale triennale per la lotta alla povertà, di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 147 del 2017, in cui vengono definiti gli specifici rafforzamenti del sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà finanziabili a valere sulla quota del Fondo Povertà nazionale e sui fondi regionali ed europei.

2. Il Piano dà altresì indicazioni per il coordinamento dei servizi e per la programmazione territoriale.»

#### Art. 4.

##### *Inserimento dell'art. 2-ter nella legge regionale n. 24 del 2016*

1. Dopo l'art. 2-bis della legge regionale n. 24 del 2016 è inserito il seguente:

«Art. 2-ter (Finanziamenti). — 1. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto legislativo n. 147 del 2017, la Regione integra con proprie risorse il Fondo Povertà nazionale per l'erogazione del RES agli aventi diritto. A tal fine le modalità di utilizzo delle risorse e i rapporti finanziari sono regolati ai sensi dell'art. 14, comma 7, del decreto legislativo n. 147 del 2017.

2. I finanziamenti regionali sono altresì destinati ai Comuni o alle loro Unioni per la realizzazione di interventi e servizi sociali a contrasto della povertà, secondo le modalità previste dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).»

#### Art. 5.

##### *Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2016*

1. L'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Beneficiari del RES). — 1. Possono accedere al RES i nuclei familiari, ammessi alla misura nazionale di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017, residenti in Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi continuativi.»

#### Art. 6.


##### *Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2016*

1. L'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Ammontare del RES e norme di attuazione). — 1. La Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui all'art. 59 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, comuni e loro Unioni), nella sua composizione allargata come prevista all'art. 9, previo parere della competente Commissione assembleare, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge, in particolare definisce l'ammontare del RES e le risorse da destinare ai Comuni.

2. Il RES ha la stessa durata della misura nazionale prevista dal decreto legislativo n. 147 del 2017, pari a diciotto mesi, superati i quali il sostegno non potrà essere richiesto se non trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo beneficio percepito.

3. L'ammontare del RES, ad integrazione di quanto previsto all'art. 4 del decreto legislativo n. 147 del 2017, è calcolato in base alla scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), al netto delle maggiorazioni ivi previste. L'importo massimo erogabile come RES è pari a quello spettante ad una famiglia di sei componenti, indipendentemente dal numero anche superiore dei componenti il nucleo familiare beneficiario.»



## Art. 7.

*Sostituzione dell'art. 5  
della legge regionale n. 24 del 2016*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Modalità di accesso al RES*). — 1. La richiesta del RES è presentata da uno dei componenti il nucleo familiare presso il comune o l'Unione dei comuni territorialmente competente, mediante il modello di «domanda unica RES - REI» completo del requisito di residenza in un comune dell'Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi continuativi.

2. Gli enti competenti all'istruttoria del RES sono gli stessi previsti dal decreto legislativo n. 147 del 2017.».

## Art. 8.

*Sostituzione dell'art. 6  
della legge regionale n. 24 del 2016*

1. L'art. 6 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Progetto personalizzato di attivazione sociale ed inserimento lavorativo*). — 1. I comuni nella predisposizione dei progetti personalizzati di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017 tengono conto della misura aggiuntiva regionale RES.

2. Il progetto è unico e viene realizzato con i medesimi strumenti e le stesse modalità previste per la misura nazionale.».

## Art. 9.

*Sostituzione dell'art. 7  
della legge regionale n. 24 del 2016*

1. L'art. 7 della legge regionale n. 24 del 2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Cause di decadenza del RES*). — 1. Si decade o si è sospesi dal RES se si decade o si è sospesi dalla misura nazionale prevista dal decreto legislativo n. 147 del 2017.

2. Si decade dal solo RES nel caso in cui si perda la residenza in un comune dell'Emilia-Romagna.».

## Art. 10.

*Disposizione transitorie e finali*

1. A decorrere dal 1° luglio 2018:

a) non sarà più possibile fare domanda del RES secondo i precedenti requisiti;

b) i beneficiari del RES avranno facoltà di presentare domanda per la misura nazionale al fine di ottenere entrambi i benefici;

c) qualora non abbiano diritto alla misura prevista dal decreto legislativo n. 147 del 2017, proseguiranno con le precedenti modalità e regole a ricevere il beneficio regionale fino alla scadenza naturale;

d) coloro che siano già beneficiari della misura nazionale e non del RES potranno ottenere il nuovo RES fino alla scadenza prevista per la misura nazionale.

2. Ai fini di dare continuità alle misure di contrasto alla povertà, sono fatte salve, in quanto compatibili con la nuova disciplina nazionale e regionale, le disposizioni contenute nel protocollo d'intesa fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Emilia-Romagna per l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva (SIA) e la sua integrazione con il reddito di solidarietà (RES) del 27 giugno 2017 e nel protocollo d'intesa tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'economia e delle finanze e Regione Emilia-Romagna del 14 luglio 2017, fino a nuova sottoscrizione relativa all'integrazione del RES con le analoghe misure previste dallo Stato.

3. Il RES è aggiornato conformemente alle eventuali modifiche del decreto legislativo n. 147 del 2017, con particolare riferimento ai criteri di ammissione al beneficio e alla durata dello stesso.

## Art. 11.

*Abrogazioni*

1. L'art. 8 della legge regionale n. 24 del 2016 è abrogato.

2. Il regolamento regionale 6 aprile 2017, n. 2 (Regolamento di attuazione ai sensi dell'art. 8 legge regionale n. 24/2016 «Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito») è abrogato. Le disposizioni contenute nello stesso regolamento regionale continuano ad applicarsi nei casi previsti all'art. 10, comma 1, lettera c), della presente legge, fino alla scadenza naturale del beneficio regionale.

## Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2018.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 8 giugno 2018

BONACCINI

(*Omissis*).

18R00302



## REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2018, n. 26.

**Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Modifiche alla l.r. 66/2005.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 dell'8 giugno 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

*(Omissis).*

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *n*), dello statuto;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, in particolare, l'art. 59, commi 11 e 12;

Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);

Visto il parere favorevole, con raccomandazione, del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 19 marzo 2018;

Considerato quanto segue:

1. per assicurare una più efficace operatività della commissione consultiva regionale della pesca e dell'acquacoltura si prevede di incrementare il numero dei partecipanti delle associazioni di categoria della pesca rispetto all'unico rappresentante per tutte le associazioni attualmente previsto;

2. si modificano alcune disposizioni concernenti gli strumenti e le procedure per la programmazione degli interventi in materia di pesca professionale e acquacoltura per renderle coerenti con il modello di programmazione regionale delineato dalla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008) e recepito dal programma regionale di sviluppo (PRS) approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 15 marzo 2017, n. 47;

3. si introducono disposizioni per disciplinare l'avvio dell'attività di acquacoltura in mare. La necessità di disciplinare l'inizio di tale attività è stata avvertita dal legislatore statale già da alcuni anni. Con il decreto-legge n. 83/2012 (art. 59, commi 11 e 12) convertito dalla legge n. 134/2012, e con i successivi decreti attuativi (decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

14 febbraio 2013 n. 79 e decreto direttoriale 3 novembre 2017), il legislatore statale ha assoggettato ad autorizzazione ministeriale l'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare posti a una distanza superiore a un chilometro dalla costa. Tuttavia, rientrando la pesca nella potestà legislativa regionale, il legislatore statale ha previsto nel sopraccitato art. 59, comma 12, una clausola di cedevolezza, secondo la quale la competenza statale al rilascio dell'autorizzazione vale fino a quando ciascuna regione non avrà adottato una propria normativa, la quale dovrà comunque rispettare le disposizioni comunitarie in materia e i vincoli di cui all'art. 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

4. al fine di esercitare la competenza legislativa regionale, pertanto, si interviene in questa materia e nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, si prevede, per l'avvio dell'attività di acquacoltura in mare, l'obbligo di presentazione di una segnalazione di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19-*bis* della stessa legge, previa acquisizione della concessione demaniale;

5. l'obbligo di presentazione della SCIA viene previsto per tutti gli impianti e questo al fine di non creare disparità di trattamento tra gli operatori del settore interessati;

6. in linea con quanto stabilito dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96), si prevede che la durata della concessione di zone di mare territoriale per l'esercizio dell'acquacoltura sia stabilita sulla base di un piano economico finanziario degli investimenti e dei relativi costi da ammortizzare;

APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Oggetto e finalità della legge. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 66/2005*


1. La lettera *c*), del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura), è sostituita dalla seguente:

«*c*) l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque marittime territoriali antistanti il litorale della Regione.»

Art. 2.

*Competenze dei comuni. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 66/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 66/2005 dopo la parola: «ittiturismo» sono aggiunte le seguenti: «e di acquacoltura in mare».



## Art. 3.

*Interventi di sostegno per la pesca professionale e l'acquacoltura. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 66/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«1. La Regione, nell'ambito del programma regionale di sviluppo (PRS) di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), persegue le finalità di cui all'art. 1 individuando le tipologie di interventi necessarie per l'attuazione delle stesse.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 66/2005 è inserito il seguente:

«1-bis. Con il documento di economia e finanza regionale (DEFR) e con la relativa nota di aggiornamento la Regione stabilisce annualmente, in coerenza con il PRS, gli interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura.».

3. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 66/2005 le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis».

## Art. 4.

*Commissione consultiva della pesca e dell'acquacoltura. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 66/2005*

1. Il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«2. La commissione consultiva:

a) esprime pareri su tematiche riguardanti la pesca e l'acquacoltura;

b) propone interventi di incentivazione della pesca professionale e dell'acquacoltura ai fini della predisposizione del DEFR e della relativa nota di aggiornamento di cui alla legge regionale n. 1/2015;

c) esprime il parere per il riconoscimento del distretto di pesca e di acquacoltura.»

2. La lettera f), del comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 66/2005 è sostituita dalla seguente:

«f) un componente in rappresentanza di ciascuna associazione di categoria, come definite all'art. 5, comma 10;».

3. Il comma 4 dell'art. 9 della legge regionale n. 66/2005 è abrogato.

4. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«5. La commissione consultiva è validamente costituita con la nomina di almeno nove componenti e dura in carica cinque anni. Il funzionamento della commissione è disciplinato da un regolamento interno.».

## Art. 5.

*Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Inserimento del capo III bis nella legge regionale n. 66/2005*

1. Dopo il capo III della legge regionale n. 66/2005 è inserito il seguente: «capo III bis - Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare».

## Art. 6.

*Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare. Inserimento dell'art. 19-bis nella legge regionale n. 66/2005*

1. Dopo l'art. 19 nel capo III bis della legge regionale n. 66/2005 è inserito il seguente:

«Art. 19-bis (Esercizio dell'attività di acquacoltura in mare). — 1. L'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare è soggetto a SCIA, ai sensi dell'art. 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare allo SUAP competente per territorio. Nella SCIA l'imprenditore dichiara, in particolare, il possesso della concessione demaniale per l'installazione degli impianti.

2. L'attività di acquacoltura in mare è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie), e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento «CE» n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento «CE» n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale).

3. Ai fini della presentazione della SCIA è utilizzata la modulistica definita con decreto del dirigente del competente settore della Giunta regionale.».


## Art. 7.

*Concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura. Inserimento dell'art. 19-ter nella legge regionale n. 66/2005*

1. Dopo l'art. 19-bis della legge regionale n. 66/2005 è inserito il seguente:

«Art. 19-ter (Concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura). —

1. La concessione di zone di mare territoriale per la realizzazione degli impianti di acquacoltura è rilasciata dal comune, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoria-



le, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza della navigazione, previo esperimento di una procedura di evidenza pubblica, mediante pubblicazione di un avviso che individua lo specchio acqueo, oppure su istanza di parte resa di evidenza pubblica mediante pubblicazione di un avviso.

2. La durata della concessione demaniale è stabilita sulla base di un piano economico finanziario degli investimenti e dei relativi costi da ammortizzare, presentato nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, per un periodo comunque non superiore ad anni quindici.»

#### Art. 8.

*Norme transitorie. Inserimento dell'art. 19-quater nella legge regionale n. 66/2005*

1. Dopo l'art. 19-ter della legge regionale n. 66/2005 è inserito il seguente:

«Art. 19-quater (Norme transitorie). — 1. La presentazione della SCIA di cui all'art. 19-bis non è necessaria per gli impianti di acquacoltura in mare in esercizio alla data di entrata in vigore del presente articolo.

2. Ai procedimenti finalizzati all'esercizio dell'attività di acquacoltura in mare in corso e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 19-bis.»

#### Art. 9.

*Vigilanza. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 66/2005*

1. Al comma 1-bis dell'art. 20 della legge regionale n. 66/2005 dopo le parole: «capo III» sono inserite le seguenti: «e del capo III bis».

#### Art. 10.

*Sanzioni amministrative. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 66/2005*

1. Dopo il comma 8 dell'art. 21 della legge regionale n. 66/2005 è inserito il seguente:

«8-bis. Chiunque esercita l'attività di acquacoltura in mare senza titolo abilitativo in violazione dell'art. 19-bis è soggetto alla sanzione amministrativa da € 600,00 a € 3.600,00.»

2. Il comma 10 dell'art. 21 della legge regionale n. 66/2005 è sostituito dal seguente:

«10. L'ente competente all'irrogazione e all'introito delle sanzioni per la violazione degli articoli 17-septies, 17-octies, 17-novies e 19-bis, è il comune.»

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 maggio 2018

ROSSI

(Omissis).

18R00298

LEGGE REGIONALE 30 maggio 2018, n. 27.

**Prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 dell'8 giugno 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;


Visto l'art. 4, comma 1, lettera c), dello statuto;

Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico);

Vista la legge regionale 23 gennaio 2018, n. 4 (Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d'azzardo patologico. Modifiche alla legge regionale n. 57/2013);

Considerato quanto segue:

1. è necessario, in conformità al principio della leale collaborazione istituzionale, riformulare il punto 3 del preambolo della legge regionale n. 57/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 4/2018, per una più appropriata esplicitazione delle potestà esercitabili dalla Regione in materia di giochi leciti ai sensi della giurisprudenza costituzionale, recependo le osservazioni formulate dal Governo nell'ambito del procedimento di controllo della legge regionale n. 4/2018 svolto ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.



APPROVA  
la presente legge:

Art. 1.

*Competenza delle regioni. Modifiche al preambolo della legge regionale n. 57/2013*

1. Il punto 3 del preambolo della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d'azzardo patologico), è sostituito dal seguente:

«3. La Corte costituzionale con le sentenze 10 novembre 2011, n. 300 e 11 maggio 2017, n. 108, ha riconosciuto alle regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamentazione dei giochi leciti, al fine di tutelare categorie di persone socialmente a rischio e per la prevenzione della ludopatia;».

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 maggio 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00299

LEGGE REGIONALE 8 giugno 2018, n. 28.

**Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.**

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 23 dell'8 giugno 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*);

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello statuto;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e, in particolare, l'art. 1, commi da 793 a 799;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) e, in particolare, il capo II;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 maggio 2018;

CONSIDERATO  
quanto segue:

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 793 a 799, della legge n. 205/2017, prevedono il completamento della transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e il contestuale consolidamento delle relative attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo n. 150/2015, da effettuarsi entro la data del 30 giugno 2018.

2. Il processo riorganizzativo del mercato del lavoro viene completato con l'istituzione, in via definitiva, dell'Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI, introdotta con legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59, la cui attuazione era stata sospesa dall'art. 30, comma 2, della legge regionale n. 82/2015 nelle more della definizione dell'assetto delle competenze istituzionali in materia di lavoro a livello nazionale.


3. Sono di conseguenza trasferite all'ARTI le risorse umane, così come definite dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 28, comma 1, della legge regionale n. 82/2015, nonché le risorse strumentali e finanziarie.

4. Al personale dell'ARTI, ente dipendente della regione, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali e al personale a tempo determinato risultante dalle convenzioni di cui al punto 3 si applicano inoltre le procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 796, della legge n. 205/2017.

5. Gli uffici comuni tra province, città metropolitana e regione, che attualmente esercitano funzioni in materia di mercato del lavoro, istituiti ai sensi dell'art. 28, comma 4-ter, della legge regionale n. 82/2015 per la gestione della fase transitoria, cessano la propria attività contestualmente alla data di costituzione dell'ARTI.

6. Viene disciplinato il subentro nelle partecipazioni societarie connesse all'esercizio delle funzioni in materia di mercato del lavoro, che riguarda unicamente le quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.r.l - Formazione innovazione lavoro, con norme di garanzia già adottate in occasione del riordino delle funzioni di cui alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni»). Modifiche alle leggi regionali n. 32/2002, n. 67/2003, n. 41/2005, n. 68/2011, n. 65/2014).

7. In considerazione del termine ravvicinato per il trasferimento del personale, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.



APPROVA  
la presente legge:

### Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2002, n. 32  
(TESTO UNICO DELLA NORMATIVA DELLA REGIONE TOSCANA  
IN MATERIA DI EDUCAZIONE, ISTRUZIONE, ORIENTAMENTO,  
FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO)

#### Art. 1.

##### *Il sistema regionale per l'impiego. Sostituzione dell'art. 20 della legge regionale n. 32/2002*

1. L'art. 20 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Il sistema regionale per l'impiego*). — 1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 19 e per la gestione dei relativi servizi.

2. I servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono definiti dall'art. 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

3. Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 150/2015.»

#### Art. 2.

##### *Funzioni della regione. Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 32/2002*

1. L'art. 21 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (*Funzioni della regione*). — 1. La regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire e contrastare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata, agevolare l'inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenendo il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale, nonché sostenendo azioni positive per le pari opportunità e l'inclusione sociale. La regione garantisce inoltre l'integrazione con le politiche per l'istruzione e la formazione anche nell'ottica della realizzazione della rete dell'apprendimento permanente.

2. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 1 la regione:

a) definisce gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro sulla base di indicatori statistici, aggiornando la relativa disciplina di settore;

b) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dal comma 1, anche attraverso l'attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonché a favore dello sviluppo delle strutture e del sistema dei servizi dell'orientamento e del lavoro;

c) definisce gli standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali di prestazioni (LEP) definiti dal decreto legislativo n. 150/2015;

d) definisce gli obiettivi triennali della rete dei centri per l'impiego;

e) promuove e sostiene iniziative per l'adeguamento e l'innovazione organizzativa della rete regionale dei servizi per il lavoro nonché la riqualificazione e l'aggiornamento degli operatori;

f) promuove e coordina l'organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati;

g) gestisce il sistema informativo del lavoro regionale nel quadro degli standard e delle procedure definite dal sistema informativo nazionale;

h) programma e coordina le funzioni dell'osservatorio regionale del mercato del lavoro;

i) definisce gli standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati;

j) garantisce l'attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali a supporto degli organi politici, gestisce le procedure di licenziamento collettivo e relative agli ammortizzatori sociali di ambito pluriprovinciale e nazionale;

k) garantisce il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);

l) garantisce il raccordo istituzionale con lo Stato e le altre regioni;

m) programma gli interventi a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali.

3. La regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti.»

#### Art. 3.

##### *Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili. Modifiche all'art. 21-bis della legge regionale n. 32/2002*

1. Al comma 1 dell'art. 21-bis della legge regionale n. 32/2002 le parole: «con la provincia interessata» sono sostituite dalle seguenti: «con l'Agenzia di cui all'art. 21-ter».

2. Al comma 2 dell'art. 21-bis della legge regionale n. 32/2002 le parole: «la provincia stipula» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia di cui all'art. 21-ter stipula».



## Art. 4.

*Istituzione dell' Agenzia regionale Toscana per l'impiego (ARTI). Modifiche all'art. 21-ter della legge regionale n. 32/2002*

1. Nella rubrica e al comma 1 dell'art. 21-ter della legge regionale n. 32/2002 le parole: «Agenzia regionale per il lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia regionale Toscana per l'impiego (ARTI)».

2. Il comma 4 dell'art. 21-ter è abrogato.

## Art. 5.

*Funzioni dell' Agenzia. Sostituzione dell'art. 21-quater della legge regionale n. 32/2002*

1. L'art. 21-quater della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 21-quater (Funzioni dell' Agenzia). — 1. L' Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale n. 1/2015, svolge le seguenti funzioni:

a) gestione della rete regionale dei centri per l'impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva alla luce dei LEP e degli standard definiti a livello nazionale e regionale;

b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell'art. 20-ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità;

c) gestione degli interventi di politica attiva del lavoro;

d) attuazione di interventi in tema di pari opportunità tra uomini e donne, con particolare attenzione al mercato del lavoro;

e) promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle imprese e ai datori di lavoro a sostegno dell'occupazione di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio;

f) gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali;

g) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro;

h) assistenza tecnica alla giunta regionale e agli uffici regionali competenti a supporto dello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali del lavoro;

i) collaborazione con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico;

j) collaborazione con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzionali;

k) raccordo con i corrispondenti organismi istituiti dallo Stato;

l) gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;

m) gestione delle procedure di licenziamento collettivo e relative agli ammortizzatori sociali di ambito provinciale; supporto alla regione nelle attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali presiedute dagli organi politici;

n) gestione degli interventi finanziati con risorse comunitarie, statali e regionali secondo le linee di indirizzo e di attuazione fornite dalla direzione regionale competente per materia;

o) gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all'inserimento lavorativo dei disabili;

p) monitoraggio e analisi delle politiche del lavoro a livello territoriale tramite l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.

2. L' Agenzia può svolgere ulteriori attività relative alle politiche del lavoro, previa autorizzazione della giunta regionale, attraverso convenzioni con altri organismi competenti in materia.»

## Art. 6.

*Articolazione organizzativa. Sostituzione dell'art. 21-quinquies della legge regionale n. 32/2002*

1. L'art. 21-quinquies della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 21-quinquies (Articolazione organizzativa). — 1. L' Agenzia è organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, che si articolano in uffici territoriali organizzati in centri per l'impiego e servizi territoriali.

2. La struttura centrale di livello regionale dell' Agenzia ha sede in Firenze, negli appositi spazi messi a disposizione gratuitamente dalla regione.»

## Art. 7.

*Organi. Modifiche all'art. 21-sexies della legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 21-sexies della legge regionale n. 32/2002 è aggiunto il seguente:


«1-bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della regione).»

## Art. 8.

*Direttore. Sostituzione dell'art. 21-septies della legge regionale n. 32/2002*

1. L'art. 21-septies della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 21-septies (Direttore). — 1. Il direttore è nominato dal presidente della giunta regionale fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni nelle materie di competenza dell' Agenzia.



2. L'incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.

3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla giunta regionale in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'art. 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'art. 7 della medesima legge.

4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.

5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'Agenzia.

6. Nel caso in cui l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente della regione o di un ente da essa dipendente, l'amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull'intero trattamento economico corrisposto dall'Agenzia, comprensivi delle quote a carico del dipendente, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da essa sostenuto all'Agenzia, che procede al recupero della quota a carico dell'interessato.

7. Nel caso in cui l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all'Agenzia il rimborso di tutto l'onere sostenuto. Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l'Agenzia provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.

8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.

9. La valutazione del direttore è effettuata dalla giunta regionale su proposta dell'organismo indipendente di valutazione.

10. Il contratto del direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del presidente della giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 5/2008, per i seguenti motivi:

a) grave perdita del conto economico;

b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore;

c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 9, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all'art. 21-*novies* 1;

d) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all'art. 21-*duodecies*, commi 3 e 6, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.».

#### Art. 9.

##### *Attribuzioni del direttore. Modifiche all'art. 21-*octies* della legge regionale n. 32/2002*

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 21-*octies* della legge regionale n. 32/2002 è sostituita dalla seguente:

«a) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità e propone alla giunta regionale la proposta di dotazione organica nell'ambito del piano dei fabbisogni dell'Agenzia, di cui all'art. 21-*quinquiesdecies*;».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 21-*octies* della legge regionale n. 32/2002 le parole: «piano annuale» sono sostituite dalle seguenti: «programma annuale».

3. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'art. 21-*octies* della legge regionale n. 32/2002 è inserita la seguente:

«c-*bis*) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione;».

4. Dopo la lettera c-*bis*) del comma 2 dell'art. 21-*octies* della legge regionale n. 32/2002 è inserita la seguente:

«c-*ter*) invia alla giunta regionale la relazione annuale sull'attività svolta nell'anno precedente;».

5. Dopo la lettera c-*ter*) del comma 2 dell'art. 21-*octies* della legge regionale n. 32/2002 è inserita la seguente:

«c-*quater*) adotta, per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria, specifici manuali procedurali in applicazione della normativa comunitaria;».

6. Il comma 3 dell'art. 21-*octies* della legge regionale n. 32/2002 è abrogato.


#### Art. 10.

##### *Collegio dei revisori. Sostituzione dell'art. 21-*novies* della legge regionale n. 32/2002*

1. L'art. 21-*novies* della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 21-*novies* (*Collegio dei revisori*). — 1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con voto limitato dal consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.

2. Il collegio resta in carica per lo stesso periodo del direttore.



3. Il collegio esamina, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa, gli atti che comportano un onere a carico del bilancio e non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti a calice, dei fondi comunitari.

4. Gli atti di cui al comma 3 sono trasmessi dal direttore, entro cinque giorni dall'adozione, al collegio, che esprime le osservazioni su ognuno di essi entro quindici giorni dal ricevimento ed ha facoltà di acquisire d'ufficio tutta la documentazione.

5. Le osservazioni del collegio sono immediatamente comunicate al direttore che, se ritiene di adeguarsi ai rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata comunicazione al collegio medesimo. In caso contrario adotta comunque l'atto motivando le proprie valutazioni e comunicandole al collegio.

6. Il collegio può verificare, nei tre mesi successivi, la legittimità dei pagamenti sugli aiuti comunitari, richiedendo la necessaria documentazione e formulando le osservazioni in merito al direttore.

7. Il collegio vigila sull'osservanza da parte dell'ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del consiglio regionale e degli indirizzi della giunta regionale.

8. La relazione con la quale il collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell'ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.

9. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).

10. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e a richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

11. Il collegio presenta semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell'Agenzia.

12. Al presidente del collegio spetta un'indennità annua pari al 5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al presidente della giunta regionale.

13. Ai membri del collegio spetta un'indennità annua pari al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al presidente della giunta regionale.

14. Al presidente e ai membri del collegio residenti in comuni diversi dalla sede dell'Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.»

#### Art. 11.

*Sistema di valutazione. Inserimento dell'art. 21-novies 1 nella legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo l'art. 21-novies della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 21-novies 1 (*Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione*). — 1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Agenzia definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell'Agenzia.

2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il programma annuale di attività ed è approvato dalla giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

3. La giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 1/2009, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.

4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispose una relazione sulla qualità della prestazione, che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.»

#### Art. 12.

*Programma annuale delle attività. Modifiche all'art. 21-decies della legge regionale n. 32/2002*

1. La rubrica dell'art. 21-decies della legge regionale n. 32/2002 è sostituita dalla seguente: «Programma annuale delle attività».


2. Al comma 1 dell'art. 21-decies della legge regionale n. 32/2002 le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre» e le parole: «piano annuale» sono sostituite dalle seguenti: «programma annuale».

3. Al comma 2 dell'art. 21-decies della legge regionale n. 32/2002 le parole: «piano annuale» sono sostituite dalle seguenti: «programma annuale».

4. Al comma 3 dell'art. 21-decies della legge regionale n. 32/2002 la parola: «piano» è sostituita dalla seguente: «programma».

5. Il comma 4 dell'art. 21-decies della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«4. Entro i termini previsti per l'invio della richiesta di parere al consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all'art. 21-duodecies, commi 3 e 4, la giunta regionale provvede all'approvazione del programma di attività, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui al comma 1, e lo trasmette al consiglio regionale.»



6. Dopo il comma 4 dell'art. 21-*decies* della legge regionale n. 32/2002 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. La giunta regionale prescrive al direttore dell'Agenzia la modifica del programma di attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l'allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato a seguito del parere del consiglio regionale.».

#### Art. 13.

*Bilanci e contabilità. Sostituzione dell'art. 21-duodecies della legge regionale n. 32/2002*

1. L'art. 21-*duodecies* della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 21-*duodecies* (*Bilanci e contabilità*). — 1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.

2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti, con deliberazione della giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e ai principi contabili regionali.

3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell'Agenzia e trasmesso alla giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere al consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.

4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della giunta regionale trasmette all'Agenzia, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L'Agenzia trasmette alla giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al

consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.

5. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere consiliare la giunta regionale approva il bilancio.

6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore dell'Agenzia alla giunta regionale, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce. La giunta regionale effettua l'istruttoria e propone il bilancio al consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.

7. Il direttore dell'Agenzia, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento della gestione e provvede a fornire alla regione le informative richieste.

8. L'Agenzia provvede all'acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.».

#### Art. 14.

*Entrate. Sostituzione dell'art. 21-terdecies della legge regionale n. 32/2002*

1. L'art. 21-*terdecies* della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 21-*terdecies* (*Entrate*). — 1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) contributo regionale per le spese di funzionamento, determinato annualmente con legge di bilancio, comprensivo delle risorse di cui all'art. 1, commi 794 e 797, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);

b) finanziamenti della regione finalizzati alle attività previste dal programma annuale, di cui all'art. 21-*decies*;

c) altri contributi statali e comunitari;

d) ricorso al credito, nel rispetto delle prescrizioni sul ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali contenute nell'art. 8 della legge regionale n. 65/2010;

e) ulteriori entrate eventuali.

2. L'Agenzia individua, nel rispetto della normativa vigente in materia, un istituto bancario per l'attività di tesoreria per la gestione degli incassi, oltre che dei pagamenti, sia di spese di funzionamento che di premi e contributi e relativa al pagamento dei premi e contributi, nonché alla gestione delle spese di funzionamento.

3. L'Agenzia stipula con l'istituto bancario individuato ai sensi del comma 2, la convenzione di cui all'art. 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).».

#### Art. 15.


*Regolamento di amministrazione e contabilità. Inserimento dell'art. 21-terdecies 1 nella legge regionale n. 32/2002*

1. Dopo l'art. 21-*terdecies* della legge regionale n. 32/2002 è inserito il seguente:

«Art. 21-*terdecies* 1 (*Regolamento di amministrazione e contabilità*). — 1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia è approvato dalla giunta regionale e definisce i criteri e le modalità per il funzionamento dell'ente.

2. Il regolamento prevede la separazione tra gestione dei fondi comunitari e gestione di fondi nazionali o regionali.

3. Il regolamento definisce i criteri per la determinazione dei costi delle funzioni e delle attività indicate nel programma annuale, ivi compresi i costi figurativi del personale utilizzato.».



## Art. 16.

*Patrimonio. Sostituzione dell'art. 21-quaterdecies della legge regionale n. 32/2002*

1. L'art. 21-quaterdecies della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 21-quaterdecies (*Patrimonio*). — 1. L'agenzia ha un proprio patrimonio che, nella fase iniziale, è costituito dal contributo al fondo di dotazione assegnato dalla regione e dai beni mobili trasferiti ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale Toscana per l'impiego "ARTI". Modifiche alla legge regionale n. 32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro).».

## Art. 17.

*Personale. Sostituzione dell'art. 21-quinquiesdecies della legge regionale n. 32/2002*

1. L'art. 21-quinquiesdecies della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 21-quinquiesdecies (*Personale*). — 1. Al personale dell'Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.

2. Il piano triennale dei fabbisogni dell'Agenzia, nell'ambito del quale è definita la dotazione organica, è approvato dalla giunta regionale su proposta del direttore.».

## Art. 18.

*Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all'art. 23 della legge regionale n. 32/2002*

1. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 32/2002 le parole: «limitatamente alle funzioni di competenza regionale,» sono soppresse.

## Art. 19.

*Comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili. Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 32/2002*

1. L'art. 25 della legge regionale n. 32/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili*). — 1. L'Agenzia di cui all'art. 21-ter istituisce comitati tecnici territoriali con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.

2. I comitati tecnici territoriali operano sulla base di linee guida approvate dal direttore dell'Agenzia di cui all'art. 21-ter.

3. I comitati tecnici territoriali sono composti dal medico legale e dall'esperto in servizi sociali, componenti della commissione medica operante presso l'Azienda unità sanitaria locale incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato invalidante, nonché da un funzionario dell'Agenzia di cui all'art. 21-ter.».

## Capo II

## DISPOSIZIONI DI RIORDINO DEL MERCATO DEL LAVORO

## Sezione I

## DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

## Art. 20.

*Trasferimento del personale*

1. A decorrere dal 28 giugno 2018 è trasferito all'Agenzia regionale Toscana per l'impiego di cui agli articoli 21-ter e seguenti della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), di seguito denominata «Agenzia»:

a) il personale a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto funzioni locali, delle province e della città metropolitana risultante dall'elenco allegato alle convenzioni stipulate tra la Regione Toscana e gli enti medesimi ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), il cui rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento;

b) il personale a tempo determinato, appartenente alle categorie del comparto funzioni locali, delle province e della città metropolitana risultante dalle convenzioni di cui alla lettera a), il cui rapporto di lavoro è in corso alla data del trasferimento.


2. Dalla stessa data di cui al comma 1, è trasferito all'Agenzia il personale dipendente a tempo indeterminato che, quantunque non compreso nelle convenzioni di cui al comma 1, risulta avere tutte le seguenti caratteristiche:

a) essere stato collocato, per le funzioni in materia di politiche attive del lavoro, in sovrannumero dalla provincia o dalla città metropolitana, ai sensi dell'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015);

b) trovarsi in posizione di comando o distacco o istituti analoghi presso altra amministrazione pubblica, senza che si sia provveduto, a norma dell'art. 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), al trasferimento definitivo presso l'ente in cui presta servizio.

3. L'Agenzia subentra altresì, a decorrere dalla data di cui al comma 1, nei contratti di lavoro a tempo determinato, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, del personale con qualifica dirigenziale risultante dalle convenzioni di cui al medesimo comma.

4. Al fine di garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei servizi per il lavoro, i contratti di cui al comma 3 sono prorogati fino a 31 dicembre 2018, ovvero, in caso di avvio entro tale data delle procedure di reclutamento di personale con qualifica dirigenziale, fino alla conclusione delle procedure medesime. Tali incarichi non rilevano ai fini del rispetto dei limiti di cui all'art. 13, comma 1, e art. 18-bis, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).



5. Entro il termine di cui al comma 1, con deliberazione della giunta regionale, è individuato il personale soggetto a trasferimento ai sensi del medesimo comma.

6. Con la stessa deliberazione di cui al comma 5 o con deliberazione integrativa è individuato il personale soggetto a trasferimento ai sensi del comma 2, previa comunicazione della provincia o della città metropolitana interessata, da effettuarsi entro sette giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attestante la sussistenza dei requisiti di cui al medesimo comma.

7. All'Agenzia, in quanto ente di nuova istituzione, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

8. Fatto salvo il trasferimento delle funzioni di cui all'art. 21-*quater* della legge regionale n. 32/2002 ad altro soggetto pubblico, l'eventuale scioglimento dell'Agenzia comporta la riassunzione diretta delle funzioni da parte della regione ed il conseguente trasferimento del personale nel ruolo regionale.

#### Art. 21.

##### *Determinazione dei fondi per il salario accessorio e per la retribuzione di posizione e di risultato*

1. In prima applicazione, per l'anno 2018, le risorse per il salario accessorio dei dipendenti dell'Agenzia, appartenenti alle categorie del comparto funzioni locali sono determinate, in analogia con i criteri di cui all'art. 1, comma 800, della legge n. 205/2017, in un importo non superiore a quello ottenuto moltiplicando il valore medio individuale del trattamento economico accessorio, anno 2018, del personale regionale, per il numero di unità di personale delle categorie soggetto a trasferimento. A decorrere dal 2019, si procede, con le stesse modalità, per il finanziamento della dotazione organica dell'Agenzia, come definita ai sensi dell'art. 32, comma 3, lettera a).

2. Le risorse per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti sono determinate con le stesse modalità di cui al comma 1.

#### Art. 22.

##### *Disposizioni transitorie sul trattamento giuridico ed economico accessorio del personale trasferito*

1. Il personale trasferito, titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del trasferimento, mantiene la titolarità dello stesso fino alla conclusione delle procedure di attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto delle funzioni locali 2016/2018. La retribuzione di posizione di cui all'art. 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 31 marzo 1999 e all'art. 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 22 gennaio 2004, riconosciuta, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza, continua a essere corrisposta dall'Agenzia nella misura comunicata dalle stesse.

2. Le indennità di cui all'art. 17, comma 2, lettere e), f) e i), del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 1° aprile 1999 riconosciute, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza al personale trasferito, continuano ad essere corrisposte dall'Agenzia, negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza, fino al 31 dicembre 2018, salve diverse determinazioni stabilite nel contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto a seguito del CCNL 2016-2018.

3. Fino al termine di cui al comma 1, la retribuzione di cui all'art. 27 del CCNL dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali 23 dicembre 1999 riconosciuta, alla data del trasferimento, dalle amministrazioni di provenienza al personale con qualifica dirigenziale trasferito, continua a essere corrisposta dall'Agenzia, nella misura comunicata dalle medesime amministrazioni di provenienza.

4. I miglioramenti contrattuali derivanti dal nuovo CCNL 2016-2018, spettanti al personale rientrante nelle convenzioni di cui all'art. 20, comma 1, per il periodo dal 1° gennaio 2016 alla data del trasferimento, sono erogati dalle amministrazioni di provenienza. La regione provvede a rimborsare dette somme in attuazione delle convenzioni di cui allo stesso art. 20, comma 1.

5. Sino alla stipula dei contratti decentrati relativi al personale dirigenziale e delle categorie, ed in ogni caso sino al 31 dicembre 2018, l'Agenzia applica il sistema di valutazione in vigore per il personale regionale, come disciplinato dal capo III-*bis* del regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 24 marzo 2010, n. 33/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 «Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale») e dai relativi provvedimenti attuativi.


6. L'Agenzia corrisponde al personale trasferito i compensi già disciplinati dall'art. 17, comma 2, lettera a), del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 1° aprile 1999 e la retribuzione di risultato prevista dall'art. 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 31 marzo 1999, dall'art. 10 del CCNL del comparto delle regioni e delle autonomie locali 22 giugno 2004 e dall'art. 29 del CCNL dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali 23 dicembre 1999, relativi all'annualità 2018.

#### Art. 23.

##### *Stabilizzazioni*

1. Le procedure di stabilizzazione, di cui all'art. 1, comma 796, della legge n. 205/2017 si applicano al solo personale a tempo determinato risultante dalle convenzioni di cui all'art. 20, comma 1. Detto personale, ai fini della stabilizzazione, deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) risultare in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso le province o la città metropolitana per le funzioni in materia di politiche attive del lavoro di cui all'art. 1, comma 796, della legge n. 205/2017;



b) aver espletato una selezione pubblica per esami e/o titoli a tempo determinato o indeterminato presso province, città metropolitana o altra amministrazione pubblica, nella medesima categoria nella quale si procede alla stabilizzazione;

c) aver maturato al 31 dicembre 2017 alle dipendenze delle province o della città metropolitana almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni per le funzioni in materia di politiche attive del lavoro di cui all'art. 1, comma 796, della legge n. 205/2017.

2. Ai fini del computo di cui al comma 1, lettera c), il periodo di servizio è calcolato sulla base della frazione convenzionale di trecentosessantacinque giorni per ciascun anno, per un totale di almeno millenovantacinque giorni di effettiva vigenza del contratto di lavoro.

3. La verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 è effettuata dalle province e dalla città metropolitana sulla base degli elementi risultanti agli atti delle stesse amministrazioni. Gli esiti della verifica sono attestati all'Agenzia da parte delle province e della città metropolitana.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, ove compatibili, le procedure speciali di reclutamento di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), come disciplinate per il personale titolare di rapporti di lavoro a tempo determinato della regione.

#### Art. 24.

##### *Cessazione degli uffici comuni*

1. Dalla data del trasferimento del personale, cessano di operare gli uffici comuni costituiti al fine di assicurare la continuità dei servizi e l'unitarietà della gestione nel periodo transitorio, di cui all'art. 28, comma 4-ter, della legge regionale n. 82/2015.

2. Dalla stessa data l'Agenzia subentra nei procedimenti e nelle attività in corso e nei rapporti generati dagli uffici comuni a decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione di quelli di cui al comma 3.

3. Restano nella titolarità delle province e della città metropolitana i procedimenti, le attività e i rapporti in corso relativi alle competenze di cui all'art. 28, comma 4-bis, della legge regionale n. 82/2015 esercitate dagli uffici comuni per conto delle province e della città metropolitana. Resta pertanto in capo alle medesime province e città metropolitana la gestione dei relativi contenziosi e l'esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

4. Con uno o più decreti del direttore regionale competente per materia si provvede a effettuare la ricognizione dei procedimenti e delle attività di cui al comma 2.

5. Con decreto del direttore dell'Agenzia sono stabilite le modalità per la concessione di personale in avvalimento gratuito alle amministrazioni interessate per la conclusione dei procedimenti e delle attività di cui al comma 3, che restano imputati a ogni effetto agli enti competenti.

#### Sezione II

##### TRASFERIMENTO DEI BENI E DEI RAPPORTI

#### Art. 25.

##### *Beni mobili*

1. I beni mobili, compresi i beni mobili registrati, che risultano, alla data del 1° gennaio 2016, correlati o destinati all'esercizio delle funzioni in materia di politiche attive del lavoro o che risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, comunque in uso da parte del personale soggetto a trasferimento, sono trasferiti a titolo gratuito all'Agenzia per il tramite della regione. Non sono trasferiti i beni mobili che risultano non più funzionanti o non funzionanti alle esigenze dell'Agenzia.

2. All'individuazione di detti beni si provvede mediante verbale di consegna. Il trasferimento della proprietà decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

3. L'ufficio regionale competente in materia di patrimonio effettua la ricognizione dei beni e la sottopone alle verifiche del caso dell'ente cedente, che è tenuto a fornire la collaborazione richiesta ai fini dell'inventario e dell'individuazione del valore dei beni medesimi.

4. Il carico dei beni mobili da parte dell'Agenzia e lo scarico dei beni mobili da parte dell'ente cedente sono effettuati dopo la sottoscrizione del verbale di consegna.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e prima della formazione del verbale di consegna di cui al comma 2, previa comunicazione dell'ufficio regionale competente, i beni mobili in uso da parte del personale soggetto a trasferimento possono essere sostituiti o integrati; la regione può altresì, previa comunicazione, provvedere, anche tramite soggetti da essa incaricati, a sostituire o integrare beni mobili informatici, a operare nuove configurazioni informatiche, a effettuare predisposizione tecniche ai fini della funzionalità degli uffici in vista del trasferimento del personale. I beni sostituiti sono posti a ogni effetto nell'immediata disponibilità dell'ente locale.

6. Con il trasferimento dei beni mobili informatici, salvo casi particolari legati alle condizioni di acquisto della licenza, sono altresì trasferiti a titolo gratuito all'Agenzia i software di postazione e di supporto allo svolgimento delle funzioni; l'ente locale effettua la relativa comunicazione al fornitore o venditore della licenza. In occasione del verbale di consegna, l'ente locale evidenzia i dati di inventario e le comunicazioni effettuate. Allo stesso modo, sono trasferiti i software di prodotto a licenza. Per i software di prodotto sviluppati dall'ente locale, o di proprietà dello stesso, attinenti allo svolgimento delle funzioni trasferite, il verbale di consegna equivale a ogni effetto alla convenzione di riuso e la proprietà è trasferita a titolo gratuito all'Agenzia ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale); all'atto della presa in carico i dati di inventario sono acquisiti nel verbale di consegna.



7. Il personale trasferito continua a operare con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e l'Agenzia disciplinata dal presente articolo per tipologia di beni. Fino a tale definizione, gli oneri relativi ai beni che richiedono attività di manutenzione per il funzionamento restano a carico dell'ente cedente e la regione provvede al rimborso delle spese sostenute a norma dell'art. 30.

8. Se l'ente cedente non fornisce la collaborazione richiesta per la formazione del verbale di consegna o comunque non sottoscrive il verbale di consegna, la giunta regionale, sulla base delle risultanze della ricognizione dei beni effettuata se del caso direttamente dagli uffici regionali, provvede con deliberazione all'individuazione dei beni mobili soggetti a trasferimento all'Agenzia, e la trasmette all'ente interessato per eventuali osservazioni e integrazioni da effettuare entro i successivi quindici giorni. La giunta regionale dispone con deliberazione sulla successione, motivando in ordine a eventuali diverse valutazioni dell'ente cedente. La successione dell'Agenzia nella proprietà dei beni mobili opera dalla data della comunicazione della deliberazione della giunta regionale. Dalla stessa data è effettuato il carico dei beni mobili da parte dell'Agenzia e lo scarico dei beni mobili da parte dell'ente cedente.

#### Art. 26.

##### *Archivi e documentazione*

1. Con verbale di consegna si provvede al trasferimento all'Agenzia degli archivi e della documentazione, anche contenuta in banche dati, connessi allo svolgimento delle funzioni.

2. Il direttore della direzione regionale competente individua con proprio decreto gli archivi e la documentazione oggetto di trasferimento, mantenendo in capo all'ente cedente gli archivi e la documentazione relativi a procedimenti cessati alla data del 31 dicembre 2015, fatto salvo quanto necessario allo svolgimento delle funzioni regionali. Gli enti interessati sono tenuti all'adempimento a titolo gratuito. L'ente cedente assicura comunque, su richiesta, la visione o l'estrazione in copia della documentazione di cui sia rimasto proprietario.

3. Salvo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 2, dalla data del verbale di consegna degli archivi e della documentazione cessa il trattamento dei dati da parte del soggetto cedente.

#### Art. 27.

##### *Beni immobili*

1. Il personale trasferito all'Agenzia continua a svolgere l'attività nelle sedi in cui si trova alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla definizione dei rapporti ai sensi del presente articolo.

2. A decorrere dalla data del trasferimento del personale spetta all'Agenzia di usufruire gratuitamente degli immobili dei comuni, ai sensi dell'art. 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro).

3. Ai fini del comma 2 l'Agenzia verifica con i comuni interessati l'adempimento di quanto stabilito dalla legge n. 56/1987.

4. Nel caso di immobili di proprietà dei comuni l'Agenzia provvede a ridefinire, entro il 31 dicembre 2018, i rapporti in corso con i comuni medesimi ai sensi della legge n. 56/1987. Fino a detta ridefinizione continuano i rapporti in corso e la regione provvede, ove ricorra il caso, al rimborso delle spese delle province e della città metropolitana ai sensi dell'art. 30. I rapporti in corso tra le province, la città metropolitana e i comuni cessano comunque a decorrere dal 1° gennaio 2019, anche in assenza di ridefinizione dei rapporti tra l'Agenzia e i comuni medesimi. A seguito di detta cessazione, fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, non si producono effetti successori in capo all'Agenzia.

5. Nel caso di immobili di proprietà delle province e della città metropolitana, la regione e l'ente locale interessato definiscono accordi che, sulla base delle specificità delle sedi dei centri per l'impiego:

a) individuano, per ciascun bene immobile di cui al comma 1, le modalità di utilizzo e la durata dell'uso. L'accordo può individuare immobili diversi da quelli del comma 1 che risultino idonei al soddisfacimento delle medesime finalità;


b) stabiliscono le attività di gestione, comprese quelle attinenti ai servizi di funzionamento, alle utenze e alla manutenzione degli immobili, che devono essere garantite dall'Agenzia o dall'ente locale, in ragione degli spazi utilizzati, e il termine dal quale decorre lo svolgimento di ciascuna di dette attività. Se è previsto l'uso gratuito dell'immobile per almeno tre anni, l'accordo può prevedere in capo all'Agenzia anche la gestione della manutenzione straordinaria;

c) prevedono il rilascio dell'immobile a seguito della definizione dei rapporti tra l'Agenzia e il comune tenuto agli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 56/1987;

d) accertano, se la provincia o la città metropolitana hanno in corso rapporti, anche a titolo oneroso, con soggetti diversi dai comuni, per l'utilizzo di immobili di cui al comma 1, la disponibilità dell'ente interessato alla continuazione dei rapporti in corso per le finalità cui gli immobili sono attualmente destinati e per il tempo necessario alla definizione dei rapporti tra l'Agenzia e i comuni ai sensi della legge n. 56/1987. In tal caso è assicurato all'ente interessato il rimborso delle spese sostenute derivanti da detta continuazione. In caso di mancata disponibilità l'Agenzia può provvedere al subentro nei rapporti medesimi previa acquisizione del consenso del soggetto interessato, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

6. Gli accordi di cui al comma 5 sono formalizzati con deliberazione della giunta regionale. A seguito della formalizzazione le province, la città metropolitana e l'Agenzia adottano gli atti conseguenti per darvi attuazione.

7. Per la definizione degli accordi di cui al comma 5 la regione attiva, entro il 31 dicembre 2018, appositi tavoli di lavoro con le province, la città metropolitana, i comuni interessati e l'Agenzia.



8. Fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 6 da parte dell'Agenzia, le province e la città metropolitana continuano a gestire gli immobili di cui al comma 1 per le finalità cui sono attualmente destinati e la regione provvede al rimborso delle spese di gestione ai sensi dell'art. 30.

#### Art. 28.

##### *Partecipazioni societarie*

1. L'Agenzia subentra a titolo gratuito nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.r.l. - Formazione innovazione lavoro con le modalità stabilite dal presente articolo.

2. Il subentro dell'Agenzia è disposto quando è accertata la sussistenza delle seguenti condizioni, come specificate con deliberazione della giunta regionale adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) che la società sia partecipata dalla sola Provincia di Prato;

b) che la società sia in possesso dei requisiti statuari richiesti dalla regione, in particolare per la costituzione dei nuovi organi e per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo dell'ente proprietario delle quote;

c) che la società sia in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla regione, in particolare per verificare che nell'esercizio in corso non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda, che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale;

d) che la società non sia in situazione di deficit patrimoniale alla data del subentro dell'Agenzia nella proprietà delle quote.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, accerta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, che consentono il subentro dell'Agenzia nelle quote di partecipazione della società. Se la deliberazione che accerta la sussistenza delle condizioni è approvata entro la data di costituzione dell'Agenzia, il subentro nelle quote di partecipazione decorre dal giorno successivo alla data di costituzione. Se la deliberazione è approvata successivamente, il subentro nelle quote di partecipazione è efficace dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione medesima.

4. Dalla data del subentro nelle quote di partecipazione, F.I.L. S.r.l. - Formazione innovazione lavoro è società in house dell'Agenzia, che subentra anche nel contratto di servizio, o negli atti di affidamento comunque denominati aventi la medesima funzione previsti dallo statuto, in corso tra la Provincia di Prato e la società, operando se del caso le modifiche necessarie.

5. Fino alla data del subentro dell'Agenzia nelle quote di partecipazione alla società, la Provincia di Prato continua a gestire gli atti di affidamento in corso, e può stabilire che siano efficaci fino al 31 dicembre 2018; fino a detta data la regione provvede al rimborso delle spese della provincia ai sensi dell'art. 30. Con decreto del direttore dell'Agenzia sono stabilite le modalità per l'eventuale concessione di personale in avvalimento gratuito alla Provincia di Prato per la gestione degli atti di affidamento alla società.

6. Restano ferme in capo alla Provincia di Prato le obbligazioni da essa assunte verso la società prima del subentro dell'Agenzia.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 29.

##### *Ulteriori esclusioni dalla successione dell'Agenzia*

1. Ferme restando le disposizioni della presente legge che escludono la successione dell'Agenzia in procedimenti, attività, rapporti e contenziosi, sono comunque esclusi dalla successione stessa:

a) i rapporti attivi e passivi e i relativi contenziosi, sorti prima del 1° gennaio 2016;

b) i rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti illeciti, anche di natura missiva, posti in essere nell'esercizio delle funzioni prima del 1° gennaio 2016;

c) i contenziosi con il personale a tempo determinato e indeterminato sorti prima della data di trasferimento dello stesso ai sensi dell'art. 20 o originati da fatti antecedenti alla medesima data.

#### Art. 30.

##### *Efficacia delle convenzioni e rimborso delle spese sostenute dalle province e dalla città metropolitana*

1. Le convenzioni di cui all'art. 20, comma 1, continuano a essere efficaci, oltre la data di cui all'art. 31-bis della legge regionale n. 82/2015, previo assenso della provincia e della città metropolitana, ai fini del rimborso delle spese sostenute da detti enti fino alla definizione dei rapporti disciplinata dalla presente legge. Cessano in ogni caso gli obblighi degli enti e i corrispondenti rimborsi della regione:

a) a decorrere dalla data del 28 giugno 2018, per le spese di personale;

b) a decorrere dal 1° luglio 2018, per le forniture di cancelleria al personale trasferito;


c) a decorrere dal 1° agosto 2018, per la fornitura di buoni pasto al personale trasferito.

#### Art. 31.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. Al finanziamento delle spese dell'Agenzia, stimate in euro 14.671.500,00 per l'anno 2018, euro 29.432.268,00 per l'anno 2019 ed euro 29.532.268,00, si provvede come segue:

a) per euro 10.571.500,00 per l'anno 2018 e per euro 22.432.268,00 per gli anni 2019 e 2020, con le risorse a tal fine destinate alla Regione Toscana ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 794 e 797, della legge n. 205/2017 e che saranno iscritte sulla missione di spesa 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», programma 01 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2018-2020 secondo quanto disposto dall'art. 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni



in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

b) per euro 3.850.000,00 per l'anno 2018, per euro 7.000.000,00 per l'anno 2019 e per euro 7.100.000,00 per l'anno 2020 con gli stanziamenti di cui alla missione di spesa 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», programma 01 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro», titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2018-2020.

2. Ai fini del finanziamento del fondo di dotazione di cui all'art. 21-*quaterdecies* della legge regionale n. 32/2002, come sostituito dall'art. 16 della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 a valere sugli stanziamenti della missione di spesa 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», programma 01 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro», titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie» del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.

3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, al bilancio di previsione 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza, nonché nel seguente ordine di approvazione:

Anno 2018:

in diminuzione, missione di spesa 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», programma 03 «Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato», titolo 1 «Spese correnti», per euro 3.000.000,00;

in aumento, missione di spesa 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», programma 01 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro», titolo 1 «Spese correnti», per euro 2.750.000,00;

in aumento, missione di spesa 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», programma 01 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro», titolo 3 «Spese per incremento attività finanziarie», per euro 250.000,00;

Anno 2019:

in diminuzione, missione di spesa 13 «Tutela della salute», programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», titolo 1 «Spese correnti», per euro 7.000.000,00;

in aumento, missione di spesa 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», per euro 7.000.000,00;

in diminuzione, missione di spesa 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», per euro 7.000.000,00;

in aumento, missione di spesa 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», programma 01 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro», titolo 1 «Spese correnti», per euro 7.000.000,00;

Anno 2020:

in diminuzione, missione di spesa 13 «Tutela della salute», programma 01 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», titolo 1 «Spese correnti», per euro 7.100.000,00;

in aumento, missione di spesa 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», per euro 7.100.000,00;

in diminuzione, missione di spesa 20 «Fondi e accantonamenti», programma 03 «Altri fondi», titolo 1 «Spese correnti», per euro 7.100.000,00;

in aumento, missione di spesa 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», programma 01 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro», titolo 1 «Spese correnti», per euro 7.100.000,00.

4. Alle spese di cui all'art. 25, comma 5, la regione provvede senza oneri aggiuntivi rispetto alle forniture già attivate o in corso di attivazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 32.

#### *Disposizioni di prima applicazione*

1. Con deliberazione della giunta regionale, da approvarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti la data di costituzione dell'Agenda, la sede legale e ogni ulteriore elemento necessario per l'attivazione dei rapporti a rilevanza esterna.


2. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui al comma 1 fino alla nomina del direttore dell'Agenda, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, le relative funzioni sono svolte dal direttore della direzione regionale competente in materia di lavoro, in deroga a quanto disposto dall'art. 21-*septies*, comma 5, della legge regionale n. 32/2002 e dall'art. 15, comma 2, della legge regionale n. 1/2009, che definisce, inoltre, l'assetto organizzativo provvisorio dell'Agenda nelle more dell'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità di cui all'art. 21-*terdecies* 1 della legge regionale n. 32/2002.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenda propone alla giunta regionale per l'approvazione:

a) il piano triennale dei fabbisogni del personale dell'Agenda, nell'ambito del quale definisce la dotazione organica, tenendo conto del personale trasferito ai sensi dell'art. 20 ed in ogni caso nei limiti delle risorse di cui all'art. 31;

b) il piano della qualità della prestazione organizzativa per l'anno 2018.

4. Fino al completamento dell'organico di cui al comma 3, l'Agenda si avvale gratuitamente degli uffici regionali o degli enti dipendenti per l'esercizio delle funzioni di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva lo schema di convenzione, con cui sono individuate le attività da svolgere in favore dell'Agenda, le relative modalità di esecuzione e gli uffici o enti preposti. Le modalità di esecuzione possono prevedere lo svolgimento di attività istruttorie o di supporto, preordinate all'adozione degli atti da parte dell'Agenda, oppure lo svolgimento di attività decisorie, con adozione di atti assunti in nome e per conto dell'Agenda e a questa direttamente e a ogni



effetto imputati. Con la stessa deliberazione possono altresì essere dettate le disposizioni transitorie per il funzionamento e la gestione dell'Agazia.

5. Ai fini del trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti all'Agazia, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente articolo preordinate al funzionamento dell'Agazia medesima, dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture regionali competenti in materia di lavoro, personale, patrimonio e tecnologie dell'informazione sono autorizzate al trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati). La convenzione di cui al comma 4 individua le altre strutture regionali e degli enti dipendenti autorizzate al trattamento dei dati personali.

#### Art. 33.

##### *Norma finale*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è modificato il regolamento emanato con decreto del presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»).

#### Art. 34.

##### *Abrogazioni*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
- articoli 21-*undecies* (Vigilanza e poteri sostitutivi) e 22 (Il sistema provinciale per l'impiego) della legge regionale n. 32/2002;
  - i commi 4 e 6 dell'art. 29 (Funzioni e compiti delle province) della legge regionale n. 32/2002;
  - il comma 2 dell'art. 30 (Efficacia) della legge regionale n. 82/2015.

#### Art. 35.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 giugno 2018

ROSSI

(*Omissis*).

18R00300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2018, n. 29/R.

**Programmazione dell'offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica. Commissione d'esame per la certificazione delle competenze. Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»).**

(*Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 24 del 13 giugno 2018*)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento:

(*Omissis*).

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro»);

Visto il parere del comitato di direzione, espresso nella seduta del 19 aprile 2018;

Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 7 maggio 2018;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 25 maggio 2018;

Visto il parere favorevole della seconda commissione consiliare, espresso nella seduta del 29 maggio 2018;

Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2018, n. 593;

Considerato quanto segue:

1. è opportuno razionalizzare il processo di programmazione dell'offerta formativa e dimensionamento della rete scolastica al fine di valorizzare il ruolo delle conferenze zonali per l'educazione e istruzione quali soggetti capaci di coordinare le istanze e i fabbisogni provenienti dal territorio;



2. è opportuno valorizzare il ruolo della Regione attraverso la definizione di indirizzi finalizzati a rendere omogenea l'offerta di istruzione sul territorio;

3. non si ritiene più necessaria la previsione di interventi finanziari diretti, sostitutivi di quelli statali, volti a supportare l'ampliamento dell'offerta formativa della scuola statale del primo ciclo di istruzione, come avvenuto in passato per le sezioni aggiuntive della scuola dell'infanzia, anche in considerazione della conferma da parte dello stato delle suddette sezioni;

4. in materia di formazione professionale, è opportuno ampliare le categorie di soggetti che possono ricoprire il ruolo di presidenti delle commissioni stesse, con le modalità previste dall'art. 66-*decies*, comma 4 del d.p.g.r. 47/R/2003.

Si approva il presente regolamento:

#### Art. 1.

##### *Istituzioni scolastiche.* *Sostituzione dell'art. 37 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. L'art. 37 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge 26 luglio 2002, n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro») è sostituito dal seguente:

«Art. 37 (*Istituzioni scolastiche*). — 1. Le istituzioni scolastiche autonome trasmettono alla conferenza zonale per l'educazione e l'istruzione di cui all'art. 6-*ter* della legge regionale 32/2002, di seguito conferenza zonale, ovvero alla provincia e alla città metropolitana secondo le rispettive competenze, proposte in ordine a tutti gli aspetti inerenti la programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica.»

#### Art. 2.

##### *Comuni.* *Sostituzione dell'art. 38 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. L'art. 38 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 38 (*Comuni*). — 1. I comuni trasmettono alla conferenza zonale le proposte di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa relative alle istituzioni scolastiche autonome dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

2. La conferenza zonale, previa concertazione con i dirigenti delle istituzioni scolastiche, approva il piano annuale di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di cui all'art. 39-*bis*.

3. Il piano di cui al comma 2:

a) esplicita gli esiti della concertazione svolta e motiva le eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome;

b) indica l'ordine di priorità delle proposte.

4. Il piano approvato dalla conferenza zonale è trasmesso alle province di riferimento e alla città metropolitana.»

#### Art. 3.

##### *Province e città metropolitana.* *Sostituzione dell'art. 39 del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. L'art. 39 del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (*Province e città metropolitana*). — 1. Le province e la città metropolitana, previa concertazione con i dirigenti delle istituzioni scolastiche autonome del secondo ciclo di istruzione e le conferenze zonali, approvano i piani annuali di programmazione dell'offerta formativa e del dimensionamento della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi di cui all'art. 39-*bis*.

2. Alla concertazione di cui al comma 1 partecipano un rappresentante dei centri per l'impiego e un rappresentante delle camere di commercio, al fine di supportare gli enti locali nelle scelte relative alla programmazione dell'offerta formativa.

3. I piani di cui al comma 1:

a) esplicitano gli esiti della concertazione svolta e motivano eventuali difformità rispetto alle proposte delle istituzioni scolastiche autonome;

b) indicano l'ordine di priorità delle proposte.

4. Le province e la città metropolitana trasmettono alla Regione i piani di cui al comma 1 unitamente ai piani delle conferenze zonali, in merito ai quali evidenziano eventuali priorità.»

#### Art. 4.

##### *Regione.* *Sostituzione dell'art. 39-bis del d.p.g.r. 47/R/2003*


1. L'art. 39-*bis* del d.p.g.r. 47/R/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 39-*bis* (*Regione*). — 1. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa e per il dimensionamento della rete scolastica con modalità che garantiscano condizioni di efficacia, efficienza e qualità omogenea su tutto il territorio regionale.

2. La Giunta regionale approva il piano del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa sulla base delle proposte contenute nei piani delle conferenze zonali e delle province e città metropolitana, verificando la conformità agli indirizzi di cui al comma 1.

3. Qualora dalle verifiche di cui al comma 2 emerga la non conformità di proposte agli indirizzi di cui al comma 1, ne è data comunicazione agli enti proponenti, che provvedono ai necessari adeguamenti.

4. Il mancato adeguamento da parte degli enti interessati comporta una riduzione dei contributi in materia di educazione e istruzione, secondo le modalità pre viste negli indirizzi di cui al comma 1.»



## Art. 5.

*Commissione d'esame per la certificazione delle competenze. Modifiche all'art. 66-decies del d.p.g.r. 47/R/2003*

1. Al secondo periodo del comma 4 dell'art. 66-decies del d.p.g.r. 47/R/2003 le parole «tra i dipendenti di altre amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra il personale di altre amministrazioni, in servizio o collocato in quiescenza».

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 12 giugno 2018

ROSSI

18R00291

## REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2018, n. 8.

### Legge di Stabilità regionale 2018.

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 21 del 1° giugno 2018)*

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Capo I

### DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

#### Art. 1.

*Dotazioni finanziarie per l'attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all'economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato*

1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo - ricorrente ed a pluriennalità determinata, la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2018 - 2020 nei limiti indicati nella tabella A, allegata alla presente legge.

2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all'economia, classificati tra le spese in conto capitale, sono determinati per il triennio 2018 - 2020 nei limiti indicati nella tabella B, allegata alla presente legge.

3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per il triennio 2018 - 2020 nei limiti indicati nella tabella C, allegata alla presente legge.

#### Art. 2.

#### Limiti di impegno

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici sono quantificati per il triennio 2018 - 2020, unitamente alla decorrenza ed all'anno terminale, nella Tabella D, allegata alla presente legge.

#### Art. 3.

#### Attuazione degli interventi dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione europea

1. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2018/2020 relativa al Programma operativo FESR è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E, allegata alla presente legge.

2. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2018/2020 relativa al Programma operativo FSE è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F, allegata alla presente legge.

3. I dirigenti generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell'attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

#### Art. 4.

#### Norme in materia di spesa e di pareggio di bilancio

1. I dirigenti generali ed i dirigenti dei Dipartimenti della giunta e del Consiglio concorrono al contenimento degli impegni entro i limiti previsti dalla normativa statale in materia di pareggio di bilancio per le regioni a statuto ordinario, per l'esercizio finanziario 2018. A tale scopo i dirigenti generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all'attuazione del sistema di monitoraggio e verifica del rispetto di tale limite.

2. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2018, a rideterminare il livello degli impegni autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.



3. È vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione. Ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

#### Art. 5.

##### *Disposizioni in materia di assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono determinati i valori delle quote di rilievo sanitario per l'assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali nelle seguenti misure:

a) quota giornaliera per anziani non autosufficienti: euro 18,00;

b) quota giornaliera per anziani allettati: euro 22,00.

Le suddette quote giornaliere sono riconosciute alle strutture di cui al presente comma nel limite massimo del 20% dei posti letto attivati nella singola struttura.

2. Per le strutture residenziali già beneficiarie delle provvidenze di cui all'art. 48 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27, il limite di cui al precedente comma è pari al 35% dei posti letto attivati nella singola struttura.

3. Le Aziende sanitarie competenti provvedono alla liquidazione degli importi dovuti avvalendosi della quota del fondo sanitario regionale di parte corrente a destinazione indistinta per i non autosufficienti alle stesse assegnate.

#### Capo II

##### MISURE DI GOVERNANCE E COOPERAZIONE TERRITORIALE

#### Art. 6.

##### *Misure di sostegno all'esercizio delle funzioni fondamentali e non fondamentali delle Province*

1. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è assegnato alla Provincia di Potenza l'importo di euro 2.686.610,00 quale sostegno da destinare alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni non fondamentali.

2. Per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 è assegnato alla Provincia di Matera l'importo di euro 1.775.216,00 quale sostegno da destinare alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni non fondamentali.

3. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2018 è assegnato alla Provincia di Potenza un contributo una tantum pari ad euro 2.375.000,00.

4. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2018 è assegnato alla Provincia di Matera un contributo una tantum pari ad euro 3.800.000,00.

5. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai precedenti commi si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione pluriennale 2018/2020, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, alla Missione 18 Programma 01.

6. Per gli anni successivi al 2020 si provvede, con successive leggi di bilancio, a quantificare l'ammontare del sostegno allo svolgimento delle funzioni non fondamentali delle Province di cui al presente articolo.

7. Il Fondo regionale a sostegno del processo di riordino delle funzioni provinciali istituito con l'art. 31 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 è abrogato.

#### Art. 7.

##### *Fondo unico autonomie locali (F.U.A.L.)*

1. Al fine di garantire il completamento della riforma finalizzata al riordino delle funzioni delle province e delle funzioni regionali di area vasta e all'istituzione del Fondo unico autonomie locali (F.U.A.L.), negli esercizi 2019 e 2020, le risorse di cui al precedente art. 6, commi 1 e 2, quantificate e previste in € 4.461.826,00 per ciascun anno, a valere sulla Missione 18 - Programma 1, sono destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di tale riforma.

2. Sempre al fine di assicurare il compimento della riforma di cui al comma 1 sono stanziati le seguenti somme:

per gli esercizi 2019 e 2020, € 200.000,00 a valere sulla citata Missione 18 programma 1;

per l'esercizio 2019, € 2.600.000,00 a valere sulla Missione 1 programma 3;

per l'esercizio 2019, € 600.000,00 a valere sulla Missione 1 programma 11;

per l'esercizio 2019, € 100.000,00 e per l'esercizio 2020, € 40.000,00 a valere sulla Missione 4 programma 2.

3. Con le successive leggi di bilancio possono essere rideterminati gli oneri rivenienti dalla completa attuazione del riordino e dell'istituzione del fondo di cui al precedente comma 1.

#### Capo III

##### DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE

#### Art. 8.

##### *Modifica all'art. 21 della l.r. 31 gennaio 2015, n. 3*

1. La lettera b) del comma 4 dell'art. 21 della legge regionale 31 gennaio 2015, n. 5, recante «Riordino delle provvidenze economiche e contributi», è abrogata.

#### Capo IV

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 9.

##### *Copertura finanziaria*

1. Le autorizzazioni di spesa per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, contenute nella presente legge, trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 - 2020.



## Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 31 maggio 2018

PITTELLA

(*Omissis*).

18R00358

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2018, n. 9.

**Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018-2020.**

*(Pubblicata nel Supplemento Ordinario  
al Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata  
n. 21 del 1° giugno 2018)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Stati di previsione dell'entrata e della spesa*

1. Per l'esercizio finanziario 2018, in base al principio contabile della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo, n. 118/2011 e s.m.i., come integrato e corretto dal decreto legislativo, n. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per € 3.604.333.204,16 e di cassa per € 5.131.945.980,34 e autorizzate spese di competenza per € 3.604.333.204,16 e di cassa per € 4.517.035.991,76 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l'esercizio finanziario 2019, in base al principio contabile della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo, n. 118/2011, come integrato e corretto dal decreto legislativo, n. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per € 2.941.084.207,55 e autorizzate spese di competenza per € 2.941.084.207,55 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l'esercizio finanziario 2020, in base al principio contabile della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo, n. 118/2011, come integrato e corretto dal decreto legislativo, n. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per € 2.658.764.242,50 e autorizzate spese di competenza per € 2.658.764.242,50 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo, n. 118/2011, integrato e corretto dal decreto legislativo, n. 126/2014 sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a. il prospetto delle entrate - bilancio pluriennale 2018/2020 per titoli e tipologie (Allegato 1);

b. il prospetto delle spese - bilancio pluriennale 2018/2020 per missioni, programmi e titoli (Allegato 2);

c. il riepilogo generale delle entrate per titoli (Allegato 3);

d. il riepilogo generale delle spese per titoli (Allegato 4);

e. il riepilogo generale delle spese per missioni (Allegato 5);

f. il quadro generale riassuntivo (Allegato 6);

g. il prospetto degli equilibri di bilancio (allegato 7);

h. la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto (Allegato 8);

i. il prospetto della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato di ciascun esercizio del bilancio pluriennale (Allegato 9);

j. il prospetto della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Allegato 10);

k. il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 11);

l. il prospetto dei mutui passivi e altri prestiti in ammortamento nell'esercizio finanziario 2018 (Allegato 12);

m. l'elenco delle missioni e dei programmi in cui ricadono le spese di natura obbligatoria articolato per capitoli (Allegato 13);


n. la nota integrativa (Allegato 14);

o. documento tecnico di accompagnamento (Allegato 15):

i. il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie previsioni di competenza (allegato 15.1);

ii. il prospetto riepilogativo delle spese per titoli e macroaggregati (Allegato 15.2);

iii. il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati spese correnti previsioni di competenza esercizi finanziari 2018 (Allegato 15.3.1) 2019 (Allegato 15.3.2) 2020 (allegato 15.3.3);



iv. il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati spese in conto capitale e spese per incremento di attività finanziarie previsioni di competenza esercizi finanziari 2018 (Allegato 15.4.1), 2019 (Allegato 15.4.2) 2020 (allegato 15.4.3);

v. il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati spese per rimborso di prestiti previsioni di competenza esercizi finanziari 2018 (Allegato 15.5.1) 2019 (Allegato 15.5.2) 2020 (allegato 15.5.3);

vi. il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati spese per servizi conto terzi e partite di giro previsioni di competenza esercizi finanziari 2018 (Allegato 15.6.1) 2019 (Allegato 15.6.2) 2020 (allegato 15.6.3).

5. La giunta regionale provvede, con proprio atto, all'individuazione dei capitoli all'interno, rispettivamente, di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio.

6. Sono autorizzati, in base agli articoli 53 e 54 del decreto legislativo, n. 118/2011 e s.m.i., l'accertamento, la riscossione ed il versamento nelle casse regionali delle imposte e delle tasse, nonché delle somme per le entrate di ogni specie dovute alla Regione ed afferenti l'esercizio finanziario 2018. Per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 si autorizza l'accertamento delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante.

7. La giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a € 12,00 per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. È autorizzato l'impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui ai commi 1, 2 e 3.

10. È autorizzato il pagamento delle spese per l'esercizio finanziario 2018, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.

#### Art. 2.

##### *Disavanzo di amministrazione presunto*

1. È iscritto nell'esercizio 2018 il disavanzo di amministrazione presunto riveniente dall'esercizio 2016 per un importo pari ad € 23.569.538,95 in applicazione del disposto dell'art. 42, commi 1 e 12 del decreto legislativo, n. 118/2011.

#### Art. 3.

##### *Attuazione del titolo II del decreto legislativo, n. 118 del 2011*

1. Per l'attuazione del titolo II del decreto legislativo, n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

#### Art. 4.

##### *Fondi di riserva*

1. Ai sensi degli articoli 48 e 49 del decreto legislativo, n. 118/2011 e s.m.i., nel programma 01 «Fondo di riserva» della missione 20 «Fondi ed accantonamenti», sono iscritti:

a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento pari ad euro 200.000,00 per l'anno 2018, in termini di competenza e cassa, ed euro 200.000,00 per l'anno 2019 ed euro 200.000,00 per l'anno 2020, in termini di competenza;

b) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari ad euro 50.000.000,00 per l'anno 2018;

#### Art. 5.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 31 maggio 2018

PITTELLA

(*Omissis*).

18R00359



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



  
**GAZZETTA UFFICIALE**  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**

**validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 8 1 2 1 5 \*

€ 3,00

